SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

n. 94

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 30 settembre al 6 ottobre 2010)

INDICE

AMORUSO: sulla collocazione nel Museo diocesiano di Bisceglie (Bari) del dipinto raffigurante il «trionfo dell'Eucarestia» del pittore Nicola Porta (4-03296) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) *Pag.* 2897

ASCIUTTI: sulla tutela di «Villa Recordati» sita nel comune di Correggio (Reggio Emilia) (4-02917) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 2900

BENEDETTI VALENTINI: sul potenziamento dell'aeroporto dell'Umbria Perugia S.Egidio (4-03492) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2904

BLAZINA ed altri: sulla traduzione dei questionari per il conseguimento della patente di guida (4-03584) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2905

BRUNO ed altri: su iniziative internazionali per la sicurezza delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel mar Mediterraneo (4-03570) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2907

CASSON: su alcuni lavori di salvaguardia della laguna di Venezia (4-02076) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2912

CENTARO ed altri: sulla deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti gli impianti di rifornimento carburanti (4-02077) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) *Pag.* 2918

D'ALIA: sulla limitazione della manifestazione del cordoglio per l'alluvione di Messina ai campi di calcio in cui giocavano squadre siciliane (4-02068) (risp. CRIMI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2921

D'AMBROSIO LETTIERI: sulla gestione della Federazione italiana sport equestri (Fise) (4-02748) (risp. CRIMI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2923

DE LILLO ed altri: sulla creazione di una federazione di arbitri e giudici di gara indipendenti dalla Federcalcio (4-01219) (risp. CRIMI, *sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2928

DELLA SETA: su iniziative internazionali per la sicurezza delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi nel mar Mediterraneo (4-03510) (risp. CRAXI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2909

TIPOGRAFIA DEL SENATO (280)

FLERES: sull'assunzione di candidati risultati idonei nel concorso per educatore penitenziario (4-03626) (risp. BRUNETTA, *ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione*) *Pag.* 2929

GENTILE: su lavori di ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-03259) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2932

PINOTTI: sull'acquisto di un quadro a tempera su tavola attribuito a Ludovico Brea (4-03193) (risp. BONDI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 2936

POLI BORTONE: sul concorso della Puglia alla ripartizione del Fondo di solidarietà nazionale (4-02912) (risp. GALAN, *ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*) 2938

STIFFONI: sul risarcimento dei danni provocati da un incendio al Consorzio fra i caseifici dell'Altopiano di Asiago (4-02354) (risp. SAGLIA, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico*) *Pag.* 2940

THALER AUSSERHOFER: sull'introduzione in Italia del contrassegno invalidi unico a livello europeo (4-03555) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2942

ZANOLETTI: sull'ipotesi di talune varianti rispetto al progetto per la realizzazione dell'autostrada Asti-Cuneo (4-03551) (risp. MATTEOLI, *ministro delle infrastrutture e trasporti*) 2944

AMORUSO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che;

in Puglia, negli anni Sessanta, la Soprintendenza ai monumenti e ai beni artistici, per riportare le numerose e importanti cattedrali romaniche presenti nella regione al loro originario stile, dopo i numerosi interventi modificativi intervenuti nel corso dei secoli, dispose la rimozione di significative testimonianze artistiche intervenute in epoca successiva in quanto ritenute non coerenti con lo stile originario;

un esempio eloquente è stato quello della Cattedrale di Bisceglie dove venne rimosso, tra gli altri, anche un grande dipinto ad olio che ne ornava il soffitto, raffigurante il «Trionfo dell'Eucarestia» ed eseguito nel 1773 dall'importante pittore molfettese Nicola Porta, allievo di Corrado Giaquinto;

l'opera, ridotta in pezzi e rimasta per oltre 20 anni nei depositi della Soprintendenza di Bari, venne finalmente ricomposta e restaurata per essere esposta nella Mostra sull'Eucarestia allestita a Bitonto, nel 2005, in occasione del Congresso Eucaristico Nazionale e del viaggio apostolico del Santo Padre Benedetto XVI;

terminata quell'esposizione, l'opera venne definitivamente inviata a Bisceglie, ma da allora (dicembre 2005) essa giace, abbandonata e arrotolata in teli plastificati in attesa della definitiva collocazione mai ricevuta, per terra all'ingresso del Museo diocesano;

in mancanza dei circa 60.000 euro necessari alla sua ricollocazione in Cattedrale, piuttosto che lasciar distruggere o deperire il dipinto, a parere dell'interrogante, oltretutto con l'impiego di minori risorse, si potrebbe collocare l'opera sulla parete di una sala dell'adiacente Museo diocesano, dove già sono esposte le altre opere dello stesso pittore provenienti dalla Cattedrale. Inoltre il Comune di Bisceglie ed un mecenate si sono offerti di sostenere la spesa necessaria a tale ultimo scopo,

si chiede di sapere;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa;

quali siano i motivi per i quali il Soprintendente ai beni artistici di Bari permetta che questo prezioso dipinto continui a rimanere, arrotolato e avvolto in teli plastificati, in un luogo chiaramente non idoneo alla sua conservazione e alla sua sicurezza;

quali iniziative ritenga di intraprendere presso la Soprintendenza perché, tenendo anche conto dell'opzione esposta nel quinto paragrafo

delle premesse, venga finalmente trovata una sistemazione dell'opera adeguata alla sua importanza artistica.

(4-03296)

(9 giugno 2010)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione con la quale chiede di conoscere le iniziative che si vorranno intraprendere per trovare una collocazione consona al dipinto raffigurante il «Trionfo dell'eucarestia», si osserva quanto segue.

Negli anni '70, in occasione dei lavori di restauro della cattedrale di Bisceglie, la tela venne rimossa e collocata nei depositi della Soprintendenza della Puglia.

Presso questi locali il dipinto è rimasto fino a quando negli anni '90 è stato recuperato dagli operatori del laboratorio di restauro della stessa Soprintendenza per essere sottoposto a un lungo e delicato processo di restauro ed essere esposto alla mostra sull'eucarestia allestita a Bitonto nel 2005 presso il museo diocesano.

Preme sottolineare che tale lavoro di recupero condotto nel laboratorio di restauro che ha consentito di riportare il dipinto al suo originario splendore, è stato possibile per l'impegno profuso dall'Arcivescovo di Trani, Barletta e Bisceglie e dalla Soprintendenza della Puglia.

Successivamente alla mostra, a causa di una serie di difficoltà economiche, non è stato possibile riposizionare la tela nella cattedrale di Bisceglie, e la stessa è stata collocata su un rullo presso un locale di proprietà del direttore del museo diocesano.

Per risolvere questa situazione pericolosa per l'integrità della tela la Soprintendenza ha deciso di consentirne l'esposizione provvisoria in una sala del museo diocesano previa presentazione di un progetto redatto da una ditta qualificata da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza stessa.

Si sottolinea comunque la ferma volontà della Soprintendenza di porre in essere ogni iniziativa necessaria per riportare definitivamente il dipinto nella cattedrale, suo luogo di appartenenza.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Bondi

(29 settembre 2010)

ASCIUTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che il 26 novembre 2008 la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna, su richiesta del Comune di Correggio (Reggio Emilia), ha modificato il precedente decreto 19 gennaio 2001 del Direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali che aveva apposto il vincolo di tutela diretta sull'intero complesso immobiliare di proprietà della signora Maria Cristina Recordati, riducendo l'appli-

cazione del vincolo di tutela diretta ai soli immobili contraddistinti dai mappali 99 e 106 (corrispondenti alla villa e relativo parco) ed assoggettando a mera tutela indiretta l'immobile identificato dal mappale 102 corrispondente all'area pertinenziale alla villa;

considerato che:

la zona in questione riveste uno straordinario interesse storico-architettonico e paesaggistico, per la presenza dei complessi monumentali di «Villa Recordati» e di «Villa Taparelli», l'esistenza di antichi canali di bonifica, la continuità della campagna aperta e la presenza di altra edilizia storica minore attestata per lo più su via Carletti;

la fascia di terreno è posta ad ovest del centro abitato di Correggio e, in quanto ambito territoriale di pregio, è stata da sempre preservata attraverso una programmazione urbanistica che ha mantenuto gli usi connessi alle attività agricole;

detti usi, da sempre, hanno costituito un'ampia «fascia di rispetto» a favore degli edifici di rilevanza storico-artistica, anche al fine di tutelare la conservazione dell'*habitat* naturale che caratterizza la zona;

atteso che ciò è avvenuto fino al 1999, quando il Comune di Correggio ha modificato il Piano regolatore generale, prevedendo un vero e proprio stravolgimento dell'assetto urbanistico della zona posta ad ovest del nucleo cittadino (zona nella quale, come detto, ricade anche «Villa Recordati»);

osservato che:

successivamente, con riferimento a tale porzione di territorio, il Comune ha previsto la realizzazione di nuovi ed estesi insediamenti residenziali, nonché la realizzazione di un tracciato stradale che, nelle intenzioni dell'amministrazione comunale, avrebbe dovuto sottopassare la storica via Carletti tramite un tunnel sotterraneo lungo circa 30 metri;

nel settembre 1999 l'associazione Italia Nostra, la signora Recordati ed un numeroso gruppo di cittadini correggesi hanno presentato osservazioni critiche alla suddetta variante al Piano regolatore generale, evidenziando una serie di problematiche connesse all'ipotizzata modifica del piano, ed in particolare contestando la scelta di inserire un tracciato stradale su un'area avente le caratteristiche di pregio sopra accennate;

in senso analogo, cioè contrario alla suddetta variante al Piano regolatore generale, vanno altresì segnalati i pareri espressi dall'Istituto beni culturali della Regione Emilia-Romagna, la rivista internazionale di architettura ed urbanistica «Parametro» ed il Fondo per l'ambiente italiano;

il Comune di Correggio ha ignorato tutte le voci critiche e nell'anno 2000 ha approvato la variante al Piano regolatore generale;

valutato che:

a distanza di pochi mesi dall'approvazione della suddetta variante al Piano regolatore generale del Comune di Correggio, il Ministero, con decreto 19 gennaio 2001 del Direttore generale per i beni architettonici, ha sottoposto a vincolo di tutela diretta l'intero immobile denominato «Casino del Principe o Villa Recordati con parco e pertinenze»;

a seguito del vincolo di tutela diretta imposto con il citato decreto, il Comune di Correggio ha modificato il progetto della strada che avrebbe dovuto sottopassare la storica via Carletti tramite sottopasso lungo 30 metri, assumendo la decisione di sottopassare tutta l'area vincolata tramite tunnel sotterraneo lungo circa 220 metri preceduto da rampe di accesso della lunghezza di circa 120 metri ciascuna;

attestato che:

la Soprintendenza – cui il Comune di Correggio aveva richiesto di esprimere parere in ordine alla compatibilità tra il vincolo imposto su «Villa Recordati con parco e pertinenze» ed il progetto del tracciato stradale nella versione successiva con previsione di «sottopasso lungo» per evitare l'incisione dell'area vincolata – autorizzava con nota del 21 giugno 2005 l'esecuzione del progetto;

successivamente, con istanza in data 12 settembre 2005 indirizzata alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici, il Comune ha chiesto la revisione del vincolo imposto con il decreto 19 gennaio 2001 sull'immobile «Casino del Principe o Villa Recordati con parco e pertinenze»;

al termine dell'*iter* scaturito da tale istanza, la Direzione regionale con decreto in data 26 novembre 2008 ha modificato il precedente decreto 19 gennaio 2001 del Direttore generale del Ministero mediante limitazione dell'assoggettamento alle prescrizioni di tutela diretta ai soli immobili contraddistinti dai mappali 99 e 106, con esclusione quindi dell'immobile identificato dal mappale 102, assoggettato a vincolo di tutela indiretta;

il procedimento di revisione/degradazione del vincolo è stato avviato e condotto dal Comune di Correggio a totale insaputa della proprietà. La signora Recordati è stata infatti «avvisata» del procedimento a distanza di oltre due anni dall'avvio del medesimo e quindi a «cose fatte»;

rilevato che:

a giudizio dell'interrogante, sembra potersi ritenere che la modifica del vincolo nel senso richiesto dal Comune di Correggio sia stata favorita da considerazione di natura *latu sensu* politica, piuttosto che per ragioni di merito;

non si spiega diversamente come gli uffici del Ministero abbiano potuto modificare un provvedimento di vincolo (decreto 19 gennaio 2001) che era sorretto da una puntuale e circostanziata disamina delle caratteristiche di pregio storico-architettonico del complesso immobiliare di Villa Recordati;

non si spiega diversamente come l'amministrazione abbia potuto assentire una modifica del vincolo che, di fatto, consente lo stravolgimento (tramite l'esecuzione di un tracciato stradale) di un'area di rilevante interesse artistico e pregio architettonico;

preso atto che:

la «revisione» del vincolo diretto in vincolo indiretto relativamente all'area pertinenziale a Villa Recordati, a giudizio dell'interrogante, «apre le porte», di fatto, all'esecuzione dell'opera stradale e degli interventi edi-

lizi previsti dal Comune di Correggio con la variante del 1999 al Piano regolatore generale e quindi consente di tradurre in pratica quello che appare un tacito accordo tra l'amministrazione comunale e le imprese edili proprietarie di vaste aree ad ovest di Correggio;

la realizzazione della strada destinata a divenire la tangenziale ovest di Correggio, ma artificiosamente qualificata come opera di urbanizzazione primaria proprio per giustificarne l'assunzione dell'onere di esecuzione da parte delle imprese, rappresenterebbe la «contropartita» voluta dall'amministrazione comunale per una pianificazione urbanistica (variante del 1999 al Piano regolatore generale) che ha massicciamente incrementato le aree edificabili, con ovvi vantaggi per le cooperative del settore edile,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e, in caso affermativo, in che modo intenda intervenire per arrestare ed interrompere definitivamente lo svolgimento in corso di revisione/degradazione del vincolo che è stato avviato e condotto dal Comune di Correggio;

se non ritenga opportuno adottare con urgenza ogni provvedimento idoneo ad ottenere l'annullamento del citato decreto 26 novembre 2008 della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna;

quali iniziative, infine, intenda intraprendere per l'immediato, affinché il primario interesse generale alla conservazione di un bene immobile di rilevantissimo pregio storico-architettonico, qual è appunto «Villa Recordati», non venga pregiudicato da scelte che, a giudizio dell'interrogante, appaiono derivare da logiche di parte e da motivazioni di speculazione edilizia.

(4-02917)

(23 marzo 2010)

Risposta. – In riferimento all'interrogazione, con la quale si chiede se il Ministro non ritenga opportuno annullare il decreto 26 novembre 2008 della Direzione regionale dell'Emilia-Romagna con il quale è stato posto un vincolo di tutela indiretta sull'area circostante la Villa Recordati, si osserva quanto segue.

A tal proposito occorre premettere che «Villa Recordati» è una villa di proprietà privata sita a Correggio che è stata dichiarata d'interesse culturale con decreto ministeriale 19 gennaio 2001.

Successivamente, considerata la necessità del Comune di Correggio di realizzare opere di urbanizzazione che interessavano l'area del suddetto vincolo, il decreto citato è stato rettificato.

In particolare, con decreto del Direttore regionale 26 novembre 2008, l'area oggetto della dichiarazione d'interesse è stata ridotta con esclusione della particella n. 102, mentre per l'area agricola, identificata con la stessa particella, con decreto del Direttore regionale 18 dicembre 2008, è stato formalizzato il vincolo di tutela indiretta.

Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati innanzi al Tar dell'Emilia-Romagna dalla signora Recordati, proprietaria della villa, e tali ricorsi sono attualmente pendenti.

Pertanto, in merito alle questioni poste, l'amministrazione ritiene opportuno attendere la pronuncia del Tar prima di intraprendere qualsivoglia iniziativa.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
Bondi

(30 settembre 2010)

BENEDETTI VALENTINI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'aereoporto di Perugia-S. Egidio-Assisi costituisce una risorsa essenziale, sia per la dotazione infrastrutturale dell'Umbria, tanto ai fini commerciali quanto turistici, sia per il sistema complessivo dei collegamenti del Centro Italia con il resto del Paese e con significative zone del continente europeo;

un recente rapporto di «Nomisma», commissionato dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), sulla base di opinabili analisi e parametri, indica in Sant'Egidio uno degli aereoporti da chiudere per insufficienza del bacino di traffico;

è solo di un anno fa, peraltro, la firma della convenzione, tra Regione Umbria, ENAC e Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dell'aereoporto in questione;

nessuno ignora, né sono di acquisizione recente, i dati sulla sofferenza finanziaria della SASE SpA, gestrice dell'impianto, rispetto alla quale si apprende che il Comune di Perugia progetterebbe una drastica riduzione delle proprie quote di partecipazione, rischiando così di aprire un conflitto istituzionale in perdita per l'Umbria su un tema di vitale importanza per il territorio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di attivare immediatamente un tavolo di interlocuzione e concreto confronto istituzionale, chiamando a parteciparvi la SASE, la Regione Umbria, il Comune di Perugia e quello di Assisi, per verificare tutte le più costruttive ipotesi di potenziamento funzionale, commerciale ed economico dell'aereoporto di Perugia-S. Egidio-Assisi, anche perseguibili con maggior concorso di privati, affinché ne sia confermato e attualizzato il ruolo prezioso nel sistema trasportistico dell'Italia centrale, in presenza di un affidabile coinvolgimento sinergico delle istituzioni locali più direttamente interessate.

(4-03492)

(21 luglio 2010)

Risposta. – Lo studio per il sistema aeroportuale italiano costituisce la conclusione dell'indagine tecnica basata sull'analisi dello stato attuale

degli scali nazionali al fine di offrire delle ipotesi di lavoro non solo per le future scelte di politica di trasporto aereo ma anche per le altre modalità di trasporto.

Sarà pertanto a tale livello di sistema che potranno essere definite le scelte strategiche.

La finalità dello studio è stata, tra l'altro, quella di offrire uno strumento valido ed aggiornato relativo al sistema aeroportuale nazionale per gli opportuni confronti con le realtà degli altri Paesi europei.

In sintesi, l'obiettivo dello studio è stato quello di valutare, in maniera adeguata ed interconnessa con gli altri sistemi di trasporto, i nodi fondamentali del trasporto aereo nazionale cercando di valorizzare la funzione dei singoli scali aeroportuali nell'ottica di un sistema di rete coerentemente con la situazione storica, attuale e ragionevolmente prevedibile, ed evidenziando le criticità del sistema del trasporto nazionale nel suo complesso in relazione all'ottimale sviluppo degli aeroporti stessi offrendo uno strumento di supporto alla pianificazione, non solo per il settore aereo, ma anche per le altre modalità di trasporto.

In conclusione, si intende assicurare che ogni ventilata ipotesi riguardante chiusure o ridimensionamenti di scali nazionali, tra cui quello di Perugia, non è oggetto dello studio in questione in quanto solo concrete strategie successive potranno definire la vocazione e la missione di ciascuna realtà aeroportuale in un'ottica di valorizzazione delle infrastrutture esistenti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(5 ottobre 2010)

BLAZINA, PEGORER, PERTOLDI, FILIPPI Marco. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

in data 3 gennaio 2011 entreranno in vigore le nuove procedure d'esame per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B;

dalla circolare della Direzione generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (prot. n. 54436/8.3 del 22 giugno 2010) emerge che i nuovi questionari saranno tradotti solamente nelle lingue tedesca e francese «per venire incontro alle esigenze linguistiche delle comunità dell'Alto Adige e della Val d'Aosta;

constatato che:

nelle precedenti modalità era prevista la traduzione in sette diverse lingue (inglese, tedesco, russo, francese, cinese, spagnolo, arabo) per facilitare l'esame alle persone residenti in Italia di lingua diversa dall'italiano;

la circolare non prende in considerazione la regione Friuli-Venezia Giulia, dove vive la minoranza linguistica slovena, tutelata anche dalla legge n. 38 del 2001;

ritenuto che:

la circolare lede i diritti fondamentali degli appartenenti alla minoranza slovena e crea una differenziazione nel trattamento delle minoranze storiche in contrasto con quanto previsto dall'articolo 6 della Costituzione;

la predetta circolare non viene incontro, altresì, alle esigenze delle persone immigrate che si trovano in Italia per motivi di lavoro, studio o altro, e toglie loro un beneficio ormai consolidato nella prassi,

si chiede di sapere:

se il Ministro indirizzo sia a conoscenza della circolare in oggetto e quali siano le motivazioni che hanno portato ad una diversa procedura rispetto al passato;

se non ritenga che le disposizioni contenute nella suddetta circolare della Direzione generale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici violino le leggi vigenti in materia di tutela delle minoranze linguistiche e arrechino notevoli difficoltà alle persone che non conoscono bene la lingua italiana ed hanno la necessità di conseguire la patente di guida;

se non ritenga opportuno, prima dell'entrata in vigore delle nuove procedure d'esame, sostituire la suddetta circolare, prevedendo la traduzione almeno nelle lingue inglese, tedesco, russo, francese, cinese, spagnolo, arabo, nonché nella lingua slovena.

(4-03584)

(3 agosto 2010)

Risposta. – Il Ministero, con circolare del 22 giugno 2010, ha dato notizia che dal 3 gennaio 2011 saranno introdotti i nuovi *quiz* per il conseguimento della patente di guida delle categorie A e B. Nel medesimo provvedimento è stato precisato che i nuovi *quiz* saranno tradotti solo nelle lingue francese e tedesca per tutelare le minoranze linguistiche della Val d'Aosta e dell'Alto Adige mentre non saranno più previste le traduzioni in inglese, spagnolo, arabo, russo e cinese, già previste per i precedenti questionari d'esame.

Tale determinazione fonda su due ordini di motivazione.

In primo luogo si consideri la necessità di contenere la spesa pubblica e, quindi, di razionalizzare le risorse economiche a disposizione per utilizzarle sia per prioritari interventi che migliorino la sicurezza della circolazione stradale sia per ottimizzare il livello dei servizi resi dall'amministrazione agli utenti. In quest'ottica, la traduzione dei questionari d'esame in altre lingue differenti da quelle tutelate dalle norme vigenti e il seguente «speakeraggio», per consentirne l'ascolto in cuffia, avrebbe comportato costi per l'amministrazione di notevole entità. Peraltro, si è avuto modo di verificare, nel periodo di tempo in cui sono stati adottati i sette regimi linguistici richiamati, che le traduzioni in cinese, arabo, russo, inglese e spagnolo, ancorché asseverate, risultavano spesso imprecise; motivo per cui l'amministrazione ha più volte ribadito che il testo facente fede era l'italiano e la traduzione costituiva solo un ausilio per la miglior compren-

sione delle domande da parte del candidato straniero. Inoltre, visto che talune lingue, quali il cinese, l'arabo e lo spagnolo, assumono connotati differenti in base alle diverse aree geografiche in cui sono parlate, sovente il candidato straniero non comprendeva il tenore letterale del quesito perché le proprie influenze dialettali gli impedivano la piena comprensione delle traduzioni. Considerando il rapporto costi/benefici, si è potuto constatare che la spesa affrontata è stata sicuramente eccessiva rispetto al miglior servizio reso ai candidati stranieri.

In secondo luogo si consideri che i nuovi questionari d'esame sono raccolti in un «*database* aperto» che l'amministrazione può, in ogni momento, modificare, integrare o implementare sia per intervenute modifiche normative sia per affinare il sistema di valutazione dei candidati. La traduzione dei questionari in altre lingue, pertanto, comporterebbe un aggravio procedurale non indifferente in quanto necessiterebbe di un'ulteriore traduzione e speakeraggio da parte di imprese specializzate ed affidabili, non sempre, queste ultime, facilmente reperibili. Tutto ciò a discapito di un soddisfacente sistema di valutazione del candidato che si riflette su un delicato settore, quale quello della sicurezza stradale, che invece impone ai conducenti di aver un'ottima conoscenza delle regole del codice della strada.

Da ultimo, per quanto attiene alla necessità di inserire il regime linguistico sloveno, a tutela delle comunità di cui all'art. 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, si informa che nonostante non sia mai pervenuta al Ministero alcuna richiesta di traduzione dei *quiz* in sloveno, l'amministrazione procederà, secondo già consolidata prassi in uso con la Provincia di Bolzano, per la traduzione in tedesco, e la Regione Val d'Aosta, per la traduzione in francese, ad inviare alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia il testo dei nuovi questionari d'esame affinché si proceda alla loro traduzione nella lingua slovena.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(5 ottobre 2010)

BRUNO, RUSSO, MOLINARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per le politiche europee.* – Premesso che:

sono trascorsi soltanto poco più di tre mesi dall'incidente avvenuto il 20 aprile 2010 presso la piattaforma petrolifera Deepwater Horizon, gestita dalla British Petroleum, nelle acque del Golfo del Messico, a circa 80 chilometri dalla Louisiana, quando un'esplosione ha causato un incendio e la morte di 11 persone. Dal quel giorno la marea nera, il disastro ambientale più grave della storia americana e uno dei più pesanti disastri ambientali mai subiti dal Pianeta, sta distruggendo un intero ecosistema naturale;

i conseguenti danni sociali ed economici e quelli arrecati agli ecosistemi marini e costieri dureranno per almeno 50 anni. Non è ancora

chiaro quale sia la quantità di greggio disperso. Le autorità federali hanno stimato la fuoriuscita di petrolio tra i 12.000 e i 25.000 barili al giorno;

solo i costi sostenuti dalla British Petroleum, conseguenti alla fuoriuscita della marea nera dal pozzo nel Golfo del Messico ammontano finora a 4 miliardi di dollari, a cui vanno aggiunti gli enormi stanziamenti dei singoli Stati che si affacciano sul golfo, per fronteggiare il disastro ambientale, economico e sociale;

si è venuti a conoscenza solo ad incidente avvenuto, perché tenuto nascosto dalle autorità cinesi, che il 16 luglio 2010 due oleodotti della compagnia petrolifera statale sono esplosi nella città portuale di Dalian, nel nord-est della Cina, senza causare fortunatamente nessun morto o ferito. Il petrolio, che continua ad inquinare il Mar Giallo, ha un'estensione di 180 chilometri quadrati, e si sta compiendo ogni tentativo affinché non raggiunga le acque internazionali;

è evidente a tutti, quindi, che, nonostante le raccomandazioni e rassicurazioni di rispetto degli *standard* di sicurezza, i rischi di perdite di greggio, incendi, collisioni ed errore umano rimangono sempre alti;

il recente annuncio della British Petroleum sulle prossime perforazioni nel Mar Mediterraneo, al largo del Golfo della Sirte, rese possibili grazie ad un accordo unilaterale con la Libia, siglato nel 2007, apre nuovi ma prevedibili inquietanti scenari. Il Mar Mediterraneo, infatti, oltre ad essere ad altissimo rischio sismico, con la sua semi-chiusura, è già il mare più inquinato al mondo dal punto di vista dell'inquinamento petrolifero ed un disastro ecologico non potrebbe essere smaltito;

è necessario prevedere cosa succederebbe al Mediterraneo se si verificasse un episodio come quello verificatosi nel Golfo del Messico: considerando che, per il solo ricambio delle acque superficiali il Mar Mediterraneo impiega 80 anni, che il petrolio scarseggia e le compagnie petrolifere sono per questo motivo costrette a trivellare sempre più in profondità, in caso di fuoriuscite di greggio l'assorbimento sarebbe impossibile, e le conseguenze ambientali, economiche e sociali irreparabili, sia per l'Italia, sia per gli altri Paesi del Mediterraneo e non soltanto,

si chiede di sapere:

come il Governo intenda adoperarsi sia a livello diplomatico con la Libia, anche in virtù degli ottimi rapporti dichiarati e raggiunti in tempi recenti, che hanno portato a siglare importanti accordi economici, sia con gli Stati del Mediterraneo, europei ed extraeuropei, per sensibilizzarli ulteriormente sui rischi e sulle conseguenze che un possibile incidente sulle piattaforme petrolifere comporterebbe per il nostro mare;

se, alla luce di quanto annunciato dalla British Petroleum, non ritenga necessario riferire in Parlamento quali siano le informazioni in suo possesso sui sistemi di sicurezza e su tutte le perforazioni e altre attività collegate in corso e in fase di autorizzazione nel Mar Mediterraneo.

(4-03570)

(2 agosto 2010)

DELLA SETA. – *Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

il 16 luglio 2010 Janez Potocnik, commissario europeo all'Ambiente, ha annunciato che Bruxelles stringerà i controlli sulle esplorazioni petrolifere *offshore*. E il suo collega all'Energia, Günther Oettinger, gli ha fatto subito eco, suggerendo ai Governi europei di seguire l'esempio della Norvegia e istituire una moratoria sulle perforazioni in mare, almeno fin quando non saranno chiarite le cause del disastro nel golfo del Messico;

al riguardo spiace rilevare che, sempre il 16 luglio 2010, Shokri Ghanem, capo della National Oil Corporation libica, abbia chiesto alla British Petroleum di accelerare le previste attività di perforazione nel golfo della Sirte. «Noi non sospendiamo nulla – ha detto Ghanem a un'agenzia di stampa – e buona parte delle trivellazioni saranno proprio in acque profonde»;

il «Financial Times» ha rivelato, il 23 luglio 2010, che la casa petrolifera britannica comincerà le attività di ricerca al largo della Libia già «nelle prossime settimane». Indiscrezione confermata dal portavoce del gruppo David Nicholas. L'accordo tra Tripoli e British Petroleum vale 900 milioni di dollari ed è stato siglato nel 2007. Profondità stimata: 1.700 metri. Ovvero 100-200 metri più in basso che nell'incidente della piattaforma Deepwater Horizon, al largo della Louisiana. Tutto questo si legge in un articolo pubblicato, il 24 luglio 2010, dal quotidiano nazionale «Il Sole-24Ore»;

la convenzione di Espoo del 1991 ha stabilito le regole e principi di collaborazione tra gli Stati sugli impatti ambientali transnazionali ma la Libia, al 20 maggio 2010, non l'ha ancora ratificata. Ma è altrettanto vero che la Libia ha firmato, invece, la convenzione di Barcellona sulla protezione del Mediterraneo;

ogni Stato ha la sua sovranità, ma ha anche il diritto di verificare che le scelte di uno non danneggino tutti gli altri. È evidente che la tecnologia esistente non è in grado di garantire il controllo degli eventi, soprattutto a quelle profondità. Se quello che è successo nel golfo del Messico avvenisse nel Mediterraneo, gli effetti sarebbero esponenzialmente più devastanti;

questo perché il sistema delle correnti marine nel Mediterraneo è molto complesso, ma in generale si può dire che le correnti di profondità si muovono verso l'Atlantico, mentre quelle più superficiali si dirigono verso oriente. Siccome il petrolio è più leggero dell'acqua e viene a galla, a meno che non venga bombardato di solventi come sta facendo la Bp in Louisiana, un eventuale incidente in Libia colpirebbe prima di tutto le coste di Israele, del Libano o della Turchia. Ma a confronto con gli oceani, il Mediterraneo è una pozzanghera. Una perdita di petrolio a grandi profondità avrebbe effetti nefasti dovunque, inclusa la Sicilia o la Sardegna;

è altrettanto importante sottolineare che proprio in seguito all'incidente nel golfo del Messico, il Ministro all'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Stefania Prestigiacomo, ha da poco introdotto, nella riforma del codice ambientale, il divieto di trivellare a meno di 5 miglia

dalle coste, che salgono a 12 miglia nel caso delle aree marine protette, ovviamente per i permessi alla trivellazione ancora da concedere. Il che, come sanno bene al Ministero, non risolve i potenziali problemi;

il mar Mediterraneo, sulle sponde del quale risiedono oltre 130 milioni di persone, è un vero e proprio epicentro della biodiversità. Il suo equilibrio, già messo a repentaglio dall'inquinamento e da numerose perdite di petrolio dalle navi, si regge su una delicatissima interrelazione tra flora e fauna. Si va dagli organismi «microfiltratori» come i copepodi, minuscoli crostacei, alle spugne, il *mare nostrum* ne ospita oltre 500 specie. Fra gli animali considerati più a rischio ci sono la foca monaca, la tartaruga verde e 12 specie di cetacei, dal capodoglio al delfino. Il 28 per cento delle specie presenti vivono esclusivamente in questo mare. Questo è dovuto principalmente alla presenza di *habitat* diversificati che favoriscono la formazione di nicchie ecologiche;

per ottenere dal colonnello Gheddafi il nulla osta alla trivellazione nel golfo della Sirte, sembrerebbe che la British Petroleum abbia fatto pressioni sul governo britannico perché favorisse il rilascio del terrorista libico Abdel al-Megrahi, condannato all'ergastolo nel 2001 per la strage di Lockerbie e detenuto in Scozia. Megrahi che poi è stato liberato il 20 agosto 2009 per le sue gravi condizioni di salute. A tal proposito il Senato americano ha convocato l'amministratore delegato di British Petroleum, Tony Hayward, per chiedere chiarimenti sulla vicenda,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non intendano immediatamente promuovere, sia per la posizione geografica sia per la politica che il nostro Paese svolge nel bacino del Mediterraneo, un'azione internazionale di tutela del bacino del Mediterraneo presso il governo libico affinché si fermi l'avvio di questa nuova trivellazione, particolarmente critica sia perché si dovrebbe effettuare a grandi profondità, elemento di ulteriore insicurezza, e sia perché, in caso di incidente in un mare chiuso e con un ricambio lentissimo, avrebbe come conseguenza una sciagura senza eguali.

(4-03510)

(27 luglio 2010)

Risposta. (*) – La dichiarazione finale congiunta del vertice di Parigi per il Mediterraneo del 13 luglio 2008 ha lanciato tra le sue iniziative quella riguardante la lotta all'inquinamento marino nel Mediterraneo. In particolare, questa iniziativa si fonda sul programma Orizzonte 2020, avviato nel 2005 in occasione del decimo anniversario del Processo Mediterraneo europeo e che ha come obiettivo quello di fornire le risorse ed il sostegno tecnico necessari finalizzati alla lotta all'inquinamento nel mar Mediterraneo.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Successivamente, nel corso della riunione ministeriale congiunta del Consiglio Ecofin e della Facility for Euro-Mediterranean investment and partnership (FEMIP) tenutasi il 7 ottobre 2008 a Lussemburgo, la Banca europea d'investimento (BEI) ha ricevuto il mandato per agire in qualità di coordinatore dell'iniziativa concernente la lotta all'inquinamento nel Mediterraneo. Essa consiste nello sviluppare, sulla base dei primi risultati del programma Orizzonte 2020, un programma di investimento consolidato il quale comporta una serie di progetti miranti a ridurre il livello di inquinamento nel mar Mediterraneo, con la partecipazione del settore privato.

L'Italia sta promuovendo azioni congiunte nell'ambito dell'Unione europea, volte a sensibilizzare i Governi dei Paesi rivieraschi ed avere una comune interlocuzione con il Governo libico, anche al fine di ottenere informazioni precise sulle trivellazioni previste da BP (pressioni, temperature, olio, gas, eccetera) e sui sistemi di sicurezza adottati.

L'azione dell'Italia si inquadra altresì nelle azioni conoscitive avviate dal Commissario UE per l'energia, Oettinger, allo scopo di valutare i rischi connessi alle attività negli alti fondali. In tale ambito, l'Italia ha sottolineato l'opportunità di avviare un'iniziativa europea finalizzata a garantire l'esame dei rischi e la predisposizione dei piani di emergenza comuni in relazione alle attività di estrazione petrolifera nel Mediterraneo ed a tale riguardo sono già previsti nel mese di settembre degli incontri tecnici a Bruxelles.

In occasione dell'ultimo Consiglio UE del 26 luglio 2010, il ministro Frattini è tornato sulla questione con i colleghi comunitari ed ha fatto riferimento anche al ruolo che potrebbe svolgere l'Unione per il Mediterraneo (UPM), organismo costituito nel 2008 e di cui fanno parte i Paesi UE, unitamente a tutte le nazioni che si affacciano sul Mediterraneo e la Mauritania. La Libia, al momento, ne fa parte in qualità di Paese osservatore.

In materia di incidenti che possano provocare sversamenti di idrocarburi nel mar Mediterraneo, si evidenzia che l'Italia ha assunto l'iniziativa di riunire per la prima volta le Guardie costiere della regione. Il primo forum si è svolto a Genova il 6-7 maggio 2009 ed ha posto le premesse per colmare un vuoto, istituendo uno strumento di collaborazione essenziale nell'ambito della «*soft security*» nel Mediterraneo. Il forum di Genova ha iniziato ad affrontare su scala regionale il tema della cooperazione in caso di disastri ambientali e quella della lotta all'inquinamento marino. Da parte italiana si continuerà a premere per lo sviluppo di ogni iniziativa utile a tal fine.

Sempre in ambito euro-mediterraneo è stato lanciato il programma Euromed di protezione civile a guida italiana per la prevenzione, preparazione e reazione alle catastrofi naturali o causate dall'uomo (PPRD Sud): in tale programma, per gli aspetti relativi alle tematiche legate a disastri ambientali e di lotta all'inquinamento marino, è previsto l'approfondimento dei cosiddetti *technical disasters*, che comprendono il danno ambientale e lo sversamento o fuoriuscita di prodotti chimici. Si segnala inoltre che sul piano bilaterale, all'interno degli accordi in materia di trasporto

marittimo in fase di avanzata negoziazione con Tunisia e Algeria, figurano specifici richiami alla volontà comune di avviare programmi di collaborazione nel settore della tutela ambientale e che l'Algeria ha espresso la volontà, finora peraltro non concretizzata, di avviare un negoziato per la conclusione di un'intesa in materia ambientale, inclusa la lotta all'inquinamento marino.

Il 30 giugno scorso è stata approvata dal Consiglio dei ministri la riforma del codice ambientale, che prescrive, tra l'altro, limitazioni dell'attività di esplorazione e produzione nelle zone costiere sensibili. Il testo introduce, difatti, il divieto assoluto di ricerca, prospezione ed estrazione di idrocarburi all'interno di aree marine e costiere protette e per una fascia di mare di 12 miglia attorno al perimetro esterno delle zone di mare e di costa protette. Le attività di ricerca ed estrazione di petrolio vengono inoltre vietate nella fascia marina di 5 miglia lungo l'intero perimetro costiero nazionale ed al di fuori di queste aree le attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi saranno sottoposte alla valutazione di impatto ambientale.

La tutela dell'ecosistema del mar Mediterraneo rientra tra gli obiettivi della convenzione di Barcellona. L'Italia ha ratificato la convenzione nel 1979, sottoscrivendone i successivi emendamenti che sono poi entrati in vigore nel 2004. Il nome attuale della convenzione è «Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo» ed ha dato luogo a sette protocolli. In particolare il protocollo «Offshore» per la protezione del mar Mediterraneo contro l'inquinamento derivante da esplorazione e sfruttamento della piattaforma continentale, del fondale marino e del relativo sottosuolo, non è stato ratificato dall'Italia e non è ancora entrato in vigore, necessitando la ratifica di almeno sei Paesi. È stato finora ratificato da Tunisia, Marocco, Libia, Cipro e Albania.

Si ricorda, infine, che l'Italia fa parte dell'accordo RAMOGE e che tale accordo, firmato nel 1976, è lo strumento di cui si sono dotati i Governi francese, italiano e monegasco per far sì che le aree marittime della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, della Liguria e del Principato di Monaco costituiscano una zona pilota di prevenzione e di lotta contro l'inquinamento dell'ambiente marino.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
Craxi

(28 settembre 2010)

CASSON. – *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

la laguna di Venezia, con i suoi 55.000 ettari, è la zona umida più estesa d'Italia. Assieme alle lagune di Grado e di Marano, essa rimane a testimonianza della grande fascia lagunare e deltizia, che un tempo si estendeva lungo la costa nord-adriatica, da Monfalcone a Ravenna;

è sottoposta per natura, come ogni laguna, a forze contrastanti; quando prevalgono gli apporti dei fiumi del suo bacino scolante, avviene un progressivo interrimento e lo specchio d'acqua si trasforma in palude, se invece prevale l'erosione del mare, attraverso le bocche di porto, i sedimenti depositati nel tempo si disperdono e la laguna diventa un golfo;

è vitale per la laguna che le due forze concorrenti restino in equilibrio, in tal modo viene a crearsi un ambiente d'acqua «salmastra», con strisce di terra che si elevano di poco, protette dalla furia del mare e con caratteristiche del tutto originali per la flora e per la fauna;

considerato che:

Venezia, nei secoli, applicando una saggia amministrazione della laguna, seppe rendere permanente un sistema che altrimenti la natura avrebbe estinto. Introdusse tutte quelle trasformazioni necessarie per vivere nell'ambiente lagunare che rappresentarono una fonte di ricchezza e di sicurezza. Ma ogni innovazione era attentamente valutata e sperimentata, attraverso una continua vigilanza ed un monitoraggio degli effetti;

purtroppo, opere moderne realizzate nel secolo scorso, introdussero elementi di perturbazione dell'equilibrio del sistema lagunare. Dapprima la costruzione dei moli foranei, i vasti interrimenti e l'arginatura di grandi aree, successivamente l'escavazione di canali di navigazione, sempre più profondi e larghi per garantire l'accesso al porto interno delle grandi navi moderne, hanno determinato una progressiva erosione dei fondali per l'interruzione dell'apporto di sedimenti dal mare e la loro contestuale perdita a mare. Lo stesso Magistrato delle acque ne ha calcolato una perdita di oltre un milione di metri cubi l'anno;

preso atto che «in nome» di un certo sviluppo economico e sociale è mancata la dovuta attenzione verso l'equilibrio e la salvaguardia dell'ambiente lagunare. Si è constatata una graduale sparizione di velme, ghebi, barene; inoltre l'abbassamento dei fondali ha contribuito notevolmente all'ingresso repentino della marea, nella fase crescente, e ad aumentare il moto ondoso, cosicché il quadro dell'attuale idrodinamica del sistema lagunare si sta evolvendo perlopiù verso una «baia» o un «braccio di mare»;

considerato che:

da sempre le velme emergono durante le basse maree; quando altri sedimenti, depositandosi, ne elevano la quota fin oltre il livello del medio mare, esse si ricoprono di una vegetazione tipica: cespugli, ciuffi d'erba e arbusti (bari), e le velme si trasformano in barene, terreni di forma tabulare che le maree più elevate ricoprono periodicamente;

le barene presentano un suolo pesante, asfittico, scarsamente permeabile, di composizione argillosa, limosa e torbosa, definito «suolo salso» per l'elevata concentrazione di cloruri; consolidato da vegetazione «alofila», segnato da nord-est a sud-ovest della laguna, da piccole canalette meandriformi (rivoli o rigagnoli), chiamati ghebi;

le barene, in base alla loro formazione e all'evoluzione che hanno subìto, si distinguono: di bordo lagunare, delle aree interne, barene ai lati dell'antica immissione dei fiumi, ai bordi dei canali lagunari, oppure pa-

leobarene; mentre al loro interno esse possono essere basse, medie, alte, ciascuna con caratteristiche botaniche proprie;

esse sono importantissime dal punto di vista ecologico: contribuiscono al ricambio idrico e moderano l'azione del moto ondoso; purtroppo, nel corso degli ultimi cento anni, la laguna di Venezia ha perso quasi il 70 per cento delle sue barene a causa delle modificazioni antropiche che ne hanno accelerato la scomparsa; in primo luogo il moto ondoso, dovuto alla crescita abnorme delle imbarcazioni a motore e ad altre concause generate dall'uomo, come l'eustatismo e la subsidenza, che ne hanno, di fatto, stravolto la conformazione fisica;

negli anni '70, l'espansione del flusso turistico verso Burano e Torcello a mezzo di grossi natanti (lancioni) ha danneggiato seriamente le barene più vicine a queste isole, facendole arretrare di alcuni metri, specialmente durante i mesi estivi;

nel 2001, nell'ambito del progetto internazionale «Life barene», nella «Palude dei Laghi» (a nord di Burano) è stata realizzata un'importante opera di recupero mediante il risanamento e la protezione delle barene naturali preesistenti con interventi di ingegneria naturalistica, mirati a proteggerne i bordi, per guidare i processi di sedimentazione, accrescimento e vivificazione di bassi fondali e velme;

riscontrato che:

da alcuni mesi, come si è appreso dalla stampa locale, sembrerebbe che il consorzio Venezia Nuova, per conto del Magistrato delle acque, stesse arginando le due vaste aree della laguna Nord ai bordi del canale dei Marani, sulla curva davanti alle mura dell'Arsenale da un lato e fra Murano-Vignole-Sant'Erasmo dall'altro, per creare delle barriere artificiali, a mezzo di gabbie di rete cilindrica, riempite di pietrame, dette «burghe» e con altre palificazioni, allo scopo di fermare l'erosione dovuta al vento e per dissipare l'energia dell'onda;

tali argini sono posizionati a gradoni dal fondale alla superficie per delimitarne il perimetro delle aree stesse, dove verranno gettati 1,2 milioni di metri cubi di sabbie e fanghi, materiale che verrà dragato prossimamente nella vicina bocca di Lido-San Nicolò;

desta notevole sconcerto e perplessità assistere all'esecuzione di lavori che stravolgono sostanzialmente la fisionomia della laguna, che oggi esibisce alcuni chilometri di palificazioni e burghe, mentre, nell'immediato futuro, si evidenzieranno delle barene o pseudo-tali, in un tratto lagunare dove non c'è memoria storica di una loro esistenza, nemmeno nelle mappe idrografiche del 1811, 1822, 1901, 1931, 1942, sino ad oggi;

è del tutto evidente come questa tipologia d'intervento sia poco caratterizzata da tecniche di «ingegneria naturalistica», per ricostruire la morfologia naturale ed integrarsi in breve con l'ambiente, come è accaduto per la protezione della palude dei Laghi, ma sia presumibilmente dettata da esigenze di dover scaricare, in un luogo abbastanza «vicino», parte delle sabbie e fanghi provenienti appunto dai dragaggi a mare relativi al collocamento delle strutture in cemento del Mose;

considerati la forte preoccupazione ed il timore che l'intervento abbia un effetto negativo per l'intero ecosistema lagunare e che esso sia nato con caratteristiche di irreversibilità, come per gli alloggiamenti del Sistema Mose;

ritenuto che:

a giudizio dell'interrogante, è antieconomico procedere con artifici sugli effetti, trascurando di intervenire sulle cause (moto ondoso e altro);

a giudizio dell'interrogante, è riprovevole non ricostituire, almeno in parte, le barene effettivamente scomparse, ma sia ancor più riprovevole la costruzione di aree barenali dove non sono propriamente autoctone o naturali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano che il progetto sia conforme ai dettami della legge speciale per Venezia, legge n. 171 del 1973, tuttora vigente che, per quanto attiene alle direttive da osservare nel comprensorio, all'articolo 3, lettera *c)*, fa riferimento alle «limitazioni specificatamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo»;

se si intendano monitorare gli effetti idrodinamici che i cosiddetti «imbonimenti» avranno nel contesto lagunare;

se esista un Piano morfologico generale della laguna che consenta di valutare la provenienza, la quantità e la tipologia dei materiali (limi, sabbie, o altro) e se detti interventi siano coerenti con il piano stesso;

se questo tipo di intervento sia funzionale all'eliminazione delle cause che hanno prodotto il degrado lagunare;

essendo noto che il consorzio Venezia Nuova dovrà smaltire un volume di oltre 5 milioni di metri cubi di sabbia e fanghi, in quale altro sito della laguna il consorzio intenda gettare la differenza dei volumi.

(4-02076)

(7 ottobre 2009)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2009.

Proprio per l'importanza che riveste la laguna di Venezia, lo Stato, tramite il Magistrato alle acque, sta attuando, a partire dal 1986, un programma articolato di interventi mirati sia al recupero morfologico sia al miglioramento della qualità di acque e sedimenti.

Questo programma è stato definito secondo il «Piano degli interventi per il recupero morfologico» redatto sulla base delle richieste della legge speciale n. 798 del 1984 per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.

Il piano, approvato dal Magistrato alle acque, costituisce uno strumento programmatico di interventi al fine di porre sotto controllo l'evolu-

zione attualmente negativa dell'ambiente lagunare identificata nei suoi aspetti essenziali come: perdita di velme e barene, appiattimento ed approfondimento dei bassi fondali, interrimento dei canali, impoverimento di flora e fauna. Gli obiettivi del piano sono finalizzati a contrastare i fenomeni di disgregazione dell'ecosistema riconducibili ai processi erosivi in atto che, per cause naturali o artificiali, stanno disperdendo a mare o nella laguna stessa gran parte dei sedimenti nonché a ridurre la contaminazione delle acque e dei sedimenti.

Le linee guida programmatiche, i criteri metodologici e le finalità operative indicati nel piano hanno rappresentato il riferimento diretto per la definizione e messa a punto degli interventi la cui progettazione è il risultato di confronti, studi e sperimentazioni con i quali sono state considerate le diverse alternative ed è stata valutata la fattibilità delle opere e la loro compatibilità ambientale.

Gli interventi sinora realizzati hanno permesso di ricreare strutture morfologiche (a velma e barena) rinaturalizzando una superficie lagunare di 1.430 ettari e di realizzare protezioni di bordo delle barene naturali e di bassofondali per uno sviluppo di 33 chilometri. Per questi interventi sono stati utilizzati i sedimenti ricavati dalla ricalibratura di 180 chilometri di canali naturali. Tali sedimenti, un tempo scolmati a mare, hanno potuto così essere trattenuti in laguna a tutto vantaggio del bilancio sedimentario.

Entrando nello specifico degli interventi di ripristino morfologico lungo il canale dei Marani a nord della città storica di Venezia, si precisa che il problema cui si deve oggi porre rimedio è l'evoluzione negativa dell'area compresa fra Venezia e Murano che, dal 1931 ad oggi, ha portato alla perdita di oltre 2,7 milioni di metri cubi di sedimenti, con un approfondimento medio dei fondali di quasi 70 centimetri.

Inoltre, qualunque sia la valenza idrodinamica di un tale abbassamento, il fenomeno deve essere interrotto se si vuol evitare che anche questo pezzo di laguna diventi un braccio di mare, con gravi conseguenze anche per la città storica.

Ripristinare le velme, le secche ed i bassofondali, un tempo presenti in fregio al canale dei Marani, significa quindi interrompere questo fenomeno in atto sia creando le condizioni per il naturale smorzamento del moto ondoso con una dissipazione controllata dell'eccesso di energia che comunque si forma sotto l'azione del vento sia garantendo, al contempo, una protezione al margine settentrionale di Venezia in un'area pesantemente battuta dalle mareggiate.

L'obiettivo primario che ci si propone con tale intervento è quello di contrastare il grave fenomeno erosivo che ha duramente colpito una porzione del sedime lagunare prossimo alla città storica. Esso mira infatti proprio a combattere non solo gli effetti dell'erosione ma anche la causa principale di tale fenomeno creando un'interruzione dello specchio d'acqua libero su cui si propaga il moto ondoso indotto dai venti di bora, causa primaria della citata azione erosiva, come previsto nelle leggi speciali per Venezia n. 171 del 1973 e n. 798 del 1984.

Inoltre, si fa presente che nella cartografia storica non ci sono riscontri della preesistenza di strutture morfologiche nell'ambito dell'oggetto d'intervento, tenuto conto che la soluzione proposta è l'inserimento di un insieme di velme, secche e bassofondali per ripristinare una configurazione simile a quella rilevata nel 1931 quando, in fregio al canale dei Marani, esistevano oltre 70 ettari di strutture morfologiche emerse e tutti gli specchi acquei esterni ai canali erano bassifondi, con profondità media di circa 40 centimetri. Oggi la profondità media delle aree in fregio al canale è pari a circa 1,50 metri sul livello medio mare.

Si precisa che le funzioni svolte dalle strutture morfologiche (barene, velme e bassofondali) sono molteplici e diversificate. Esse, infatti, regolano l'idrodinamica creando correnti che facilitano la propagazione della marea e favoriscono il ricambio idrico, moderano l'azione del moto ondoso, limitano la dispersione a mare e in laguna dei sedimenti e sono fondamentali per la biodiversità. Si tratta di funzioni che devono essere ricostruite tenendo conto non solamente in maniera pedissequa del concetto di base «dov'era e com'era» ma anche della necessità attuale di recupero delle strutture e dei processi idromorfologici e ambientali connessi.

Per quanto attiene alle modalità costruttive richiamate, si evidenzia come queste rientrino tutte nelle tecniche di ingegneria naturalistica e vengano di volta in volta applicate tenendo sempre in evidenzia sia le tendenze idrodinamiche in atto sia i requisiti funzionali delle aree in cui le opere vengono realizzate. A seconda delle specifiche caratteristiche ambientali e delle condizioni di esposizione agli agenti meteo-marini degli ambienti da proteggere, vengono applicati «moduli» con differenti livelli di resistenza e naturalità in grado di garantire efficienza ed efficacia nel contrastare il moto ondoso e le correnti, mirando sempre e comunque al ripristino delle funzionalità degli *habitat*.

Si precisa inoltre che, come previsto nel progetto, le conterminazioni che cingono le nuove strutture morfologiche sono provvisionali e verranno rimosse, sulla base di specifiche intese intercorse con la competente Soprintendenza ai beni ambientali di Venezia, con modalità e tempi che garantiscano comunque il mantenimento degli obiettivi di automantenimento delle nuove strutture morfologiche nelle condizioni maggiormente critiche.

Infine, proprio a seguito dei pareri favorevoli al progetto da parte dei locali organi di controllo (Soprintendenza ai beni ambientali di Venezia con propria nota n. 2851 del 1° marzo 2006 e Commissione di salvaguardia con voto n. 88/1735 reso nella seduta n. 1/07 del 16 gennaio 2007) è stato avviato uno specifico piano di monitoraggio delle opere che andrà a verificarne l'evoluzione per un periodo di tempo esteso. Si può infine, sin d'ora, confermare che gli interventi in corso di realizzazione sono piena-

mente funzionali con gli obiettivi di eliminazione delle cause che hanno prodotto il degrado lagunare.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(5 ottobre 2010)

CENTARO, CURSI, CARUSO, CASOLI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria per il 2008), prevede, all'art. 1, comma 168, interventi di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti (e, in particolare, l'applicazione per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla stessa materia);

l'art. 2, comma 554, della stessa legge n. 244 stabilisce che «Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare: (...) f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è stato adottato il 28 febbraio 2008 ed ha stabilito che «Le economie derivanti da rinunce e revoche di iniziative imprenditoriali agevolate dalla legge n. 488/1992 sono accertate nella misura complessiva di 785.000.000 di euro»;

l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha poi stabilito che «le risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2»;

sull'argomento è intervenuto uno specifico Protocollo d'intesa tra Ministro in indirizzo ed associazioni di categoria, siglato il 20 giugno 2008, che espressamente prevede, al punto 3: «Trasformazione in intervento normativo strutturale del provvedimento di deduzione forfetaria del reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti, previsto, da ultimo, nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 commi 168 e 554 lettera f) (legge finanziaria 2008)»;

il provvedimento atteso è di vitale importanza per la categoria dei gestori e, difatti, è stato oggetto di proroghe concesse senza soluzione di continuità, nel corso dell'ultimo decennio, da tutti i Governi. La mancata attuazione del provvedimento spingerebbe alla chiusura migliaia di esercizi della distribuzione carburanti già messi a dura prova dalla crisi dei consumi, dalla contrazione dei margini, dall'inasprimento delle spese di gestione;

non si ha notizia, finora, se vi siano (e quante siano) somme rimanenti da destinare all'obiettivo della copertura (anche parziale) dei costi relativi all'ulteriore proroga del «bonus fiscale» previsto dalla norma,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia la contezza dell'impegno finanziario necessario alla copertura del provvedimento;

se si sia provveduto alla necessaria copertura;

quali siano i tempi previsti per dare attuazione all'impegno legislativo in favore dei gestori della rete carburanti, considerato che il quadro normativo impone una soluzione entro il prossimo 30 ottobre, ai sensi della legge n. 488 del 1992.

(4-02077)

(7 ottobre 2009)

Risposta. – Il «bonus fiscale», cioè la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa, per gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti, è in vigore dal 1998 (legge finanziaria per il 1999) ed è stata periodicamente prorogata. Da ultimo, la legge finanziaria per il 2008 ha prorogato tale deduzione per gli anni 2008-2010.

Come evidenziato nell'interrogazione, sull'argomento è intervenuto anche il protocollo d'intesa stipulato, in data 20 giugno 2008, tra il Ministero e le organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di rifornimento carburanti. In tale ambito è emerso il tema della trasformazione del «bonus fiscale» in un intervento normativo strutturale.

Per dare attuazione al protocollo di intesa è stato avviato, quindi, un percorso concertativo finalizzato alla ricerca di possibili soluzioni su una molteplicità di temi, di interesse della categoria, individuati nel protocollo medesimo, fra cui la deduzione forfetaria strutturale dal reddito d'impresa, anche con il coinvolgimento di altre amministrazioni pubbliche.

Questo percorso concertativo, teso a fornire soluzioni volte a migliorare l'efficienza del sistema di distribuzione e la diversificazione dei ser-

vizi offerti, dando un impulso anche agli investimenti ed al completamento del processo di liberalizzazione e ristrutturazione del settore, è stato da tempo avviato ed è tuttora in corso.

Per quanto riguarda, nello specifico, la possibilità di rendere strutturale la deduzione forfetaria, come evidenziato nel protocollo, si osserva che tale questione non è stata ancora oggetto di analisi nel corso dei recenti incontri, tra il gruppo di lavoro tecnico e le Regioni, in quanto, per il momento, con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) la deduzione è stata consolidata fino al 2010 e, di conseguenza, al termine del triennio, potranno valutarsi stabilizzazioni o proroghe in relazione alle coperture finanziarie disponibili.

Quanto alla copertura finanziaria della proroga al 2010, si evidenzia che, come disposto dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, essa trova copertura nelle economie, accertate annualmente con decreto ministeriale, da adottare entro il 30 ottobre derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni *ex* legge n. 488 del 1992.

Circa la richiesta di sapere se vi siano (e quante) somme rimanenti da destinare all'obiettivo di copertura (anche parziale) dei costi relativi all'ulteriore proroga del «bonus fiscale», si osserva che all'accertamento delle predette economie deve seguire l'istituzione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo in cui far affluire le risorse.

Per quanto concerne la copertura finanziaria per il 2008, si informa che per tale annualità sono state accertate, con il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, le entità delle economie di cui sopra in ragione di 785 milioni di euro.

Per quanto concerne la copertura finanziaria per il 2009, si fa presente che con il decreto ministeriale 13 marzo 2009, sono state accertate le entità delle economie corrispondenti, in ragione di 375 milioni di euro.

Si precisa, tuttavia, che nel meccanismo sopra descritto trovano copertura anche altri interventi di cui alle disposizioni successive.

Al riguardo, occorre anche evidenziare che il Ministero si è attivato per assicurare l'inclusione del beneficio tra le disposizioni oggetto del decreto-legge in materia di proroga dei termini. L'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 194 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2010, prevede, infatti, che «Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate anche per i periodi di imposta 2009 e 2010».

Si informa, infine, che con decreto ministeriale 4 maggio 2010 sono state accertate le economie disponibili ed effettivamente utilizzabili, derivanti da rinunce e revoche delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del

1992, pari a 152 milioni di euro, destinate, in parte, agli interventi indicati nel medesimo decreto.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Saglia

(30 settembre 2010)

D'ALIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

un violento nubifragio si è abbattuto nel messinese, particolarmente intenso nella notte tra il 1º e il 2 ottobre 2009, provocando danni a cose e persone in particolare nelle località di Giampilieri, Scaletta Zanclea, Altolia, Molino e dintorni;

il numero delle vittime, che si attesta a 23 morti, è destinato ad aumentare, a causa dei numerosi dispersi, mancano infatti all'appello 40 persone, si teme siano ancora sepolte dal fango. Circa 90 sono i feriti. Il numero degli sfollati si aggira intorno alle 500 unità;

per onorare le vittime della tragedia la Federazione italiana giuoco calcio (Figc) ha diramato un comunicato per far rispettare un minuto di silenzio sui campi di calcio;

tuttavia il minuto di raccoglimento in onore delle vittime dell'alluvione nel messinese è stato disposto dalla Figc solo nei campi che hanno visto impegnate squadre siciliane. Ovvero la Figc ha comunicato che solo le squadre siciliane e le loro concorrenti dovessero rendere omaggio alle vittime attraverso un comunicato, di venerdì 2 ottobre, inviato agli arbitri attraverso l'associazione di categoria. Il minuto di silenzio è stato quindi autorizzato solo per le partite del campionato di serie A Bari-Catania di sabato 3 ottobre, Palermo-Juventus di domenica 4 ottobre, oltre che per le gare di Lega Pro con in campo squadre siciliane e per tutti i campionati di dilettanti in Sicilia;

nessun gesto di solidarietà e di rispetto alle vittime è stato riservato sui campi da gioco ove si svolgevano le altre partite di serie A, con l'eccezione di alcuni episodi sporadici e spontanei quale, in particolare, il tributo alle vittime celebrato sul campo di calcio a Bergamo, in occasione di Atalanta-Milan;

si sono distinte dalla Figc alcune federazioni, tra le altre, ad esempio, la Federazione italiana pallavolo, che ha disposto che in tutte le gare dei campionati nazionali del fine settimana venisse osservato un minuto di silenzio;

quanto disposto dalla Figc è a giudizio dell'interrogante inaccettabile. Al contrario di quanto si fa in occasione di simili tragedie dovute ad eventi calamitosi che coinvolgono, per le drammatiche proporzioni, l'intero Paese e scuotono l'opinione pubblica italiana di fronte a problemi denunciati e mai risolti come quelli relativi ai rischi idrogeologici in Italia, quando si è soliti manifestare il cordoglio su tutto il territorio nazionale e mai limitarlo all'area geografica colpita, la Figc, con la suddetta decisione, sembra aver voluto ridimensionare il peso della tragedia e il valore delle

vittime siciliane considerando il dramma una questione regionale, come se nulla avesse a che fare con l'intera nazione. Per questa ragione, ad avviso dell'interrogante, tale decisione appare fortemente discriminatoria ed offensiva;

ad avviso del firmatario del presente atto di sindacato ispettivo la decisione della Figc è molto grave. Lo sport in generale, in tal caso il calcio, dovrebbe essere anche strumento per coltivare sani principi di condivisione e solidarietà e anche per alimentare un comune senso di appartenenza. Al contrario la Figc, in tale circostanza, piuttosto che unire, non ha fatto che rimarcare un distinguo, limitando il lutto alla sola Sicilia, in un'occasione che al contrario doveva essere una testimonianza unisona di vicinanza al dolore di una intera nazione per le sue vittime,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga che la manifestazione di cordoglio promossa dalla Federazione italiana giuoco calcio sia risultata quanto mai inopportuna in quanto ha limitato le espressioni di solidarietà al solo territorio siciliano piuttosto che estenderle a tutta la nazione di fronte ad una tragedia che è di tutto il Paese;

se non ravvisi per questo l'opportunità, onde ovviare all'offensiva disposizione della Figc, di promuovere ogni utile iniziativa affinché il mondo del calcio, nella sua interezza, manifesti, come prassi in tali drammatiche sciagure, il proprio cordoglio per l'immane tragedia;

se non ritenga, inoltre, opportuno stigmatizzare, considerando inappropriato il provvedimento della Figc, la presa di posizione della medesima Federazione e quindi se e quali iniziative di competenza intenda assumere ai fini di sanzionarne i responsabili.

(4-02068)

(6 ottobre 2009)

Risposta. – Si forniscono gli elementi richiesti, sulla base delle notizie acquisite presso il CONI, ente vigilato del settore sportivo.

L'ente, assunte informazioni presso la Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) ha rappresentato che il Presidente federale si è assunto ogni responsabilità per non essere stato disposto, a causa di un difetto di coordinamento interno, un minuto di silenzio su tutto il territorio nazionale, in occasione della tragedia che ha colpito la provincia di Messina ed ha formulato le proprie scuse, manifestando il proprio dispiacere e quello dell'intero sistema calcistico.

Peraltro la FIGC ha ricordato le vittime di Messina, disponendo un minuto di silenzio e il lutto al braccio, durante le partite della nazionale A, disputatesi il 10 e il 14 ottobre 2009 e nella gara degli *under* 21, disputata il 13 ottobre, volendo in tal modo testimoniare la vicinanza del mondo del calcio ai parenti ed alla provincia di Messina.

Il CONI ha inoltre rappresentato che con comunicato diramato il 9 ottobre 2009, le federazioni e le discipline associate sono state invitate

a disporre un minuto di silenzio per tutte le gare a livello professionistico e dilettantistico in programma nei giorni seguenti.

Considerata la sensibilità costantemente manifestata dal mondo sportivo verso gli accadimenti che colpiscono la società civile, si ritiene opportuno lasciare alla spontanea iniziativa del settore le manifestazioni di doveroso cordoglio in occasione di eventi luttuosi.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Crimi

(30 settembre 2010)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

il Presidente della Federazione italiana sport equestri (Fise), federazione olimpica affiliata al Comitato nazionale olimpico italiano (Coni), ha – in data 4 gennaio 2010 – dichiarato decaduti tutti i dieci consiglieri componenti il consiglio federale in conseguenza delle dimissioni presentate da sei di loro;

tale provvedimento non è stato mai formalmente comunicato ai consiglieri non dimissionari dichiarati decaduti (fatta eccezione per un semplice comunicato stampa apparso il 5 gennaio 2010 sui siti *Internet* di Fise e Coni), seppur uno di essi (Bonomelli) lo abbia inutilmente richiesto con formale istanza *ex* artt. 22 e seguenti legge n. 241 del 1990, inevasa decorso il termine di legge;

per quanto risulta all'interrogante, tale provvedimento di decadenza sembrerebbe scaturire da un accordo fraudolento tra il Presidente della Fise, Andrea Paulgross, ed i sei consiglieri dimissionari (riportato peraltro in confessorie dichiarazioni stampa di alcuni di loro, mai smentite, si veda la «Gazzetta dello Sport» del 13 gennaio 2010) che avrebbero simulatamente presentato dimissioni non contemporanee, così da sviare le norme federali che prescrivono (per il caso di dimissioni invece contemporanee) la decadenza contestuale anche del Presidente federale. Che l'accordo possa essere di natura strumentale appare testimoniato dal fatto che, ad oggi, a poco più di un mese dalle dimissioni, tutti i consiglieri dimissionari tranne uno hanno ripresentato la propria candidatura come riportato dal sito ufficiale della Fise;

conseguentemente, il Presidente federale Paulgross appare illecitamente in carica, con danno grave ed irreparabile al corretto funzionamento della Fise, con danno altrettanto grave per il patrimonio Fise (costituito dai contributi erariali) alla onerosa indennità di carica (oltre 11.000 euro mensili), peraltro non prevista dallo statuto federale, ma recentemente e retroattivamente introdotta proprio dal presidente Paulgross nelle norme di attuazione dello statuto federale, approvate senza alcun previo passaggio assembleare, e con ulteriore grave danno per i tesserati che vorrebbero procedere all'elezione per un nuovo Presidente che li rappresenti e per i

tesserati in possesso dei requisiti richiesti e desiderosi di candidarsi alla presidenza della Fise ma impossibilitati dalla permanenza in carica di Paulgross;

in conseguenza della pronunciata decadenza dei consiglieri federali, il presidente Paulgross ha convocato l'assemblea per la loro rielezione ad avviso dell'interrogante in modo illegittimo e nullo sotto due diversi profili: a) per averla convocata in luogo diverso dalla sede sociale, e comunque al di fuori del territorio comunale nel quale insiste la sede medesima, come richiesto dalle norme di legge (articolo 2363 del codice civile, applicabile alle associazioni come ribadito dalla sentenza della Cassazione civile, Sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1476) in difetto di un'esplicita previsione in tal senso da parte dello statuto federale; b) per averla convocata in luogo e tempi disagiati (27 febbraio 2010 alle ore 08:00 prima convocazione, ore 10:00 seconda convocazione, Lido di Camaiore, Lucca, località balneare della Versilia praticamente chiusa in pieno inverno) al fine, parziale e per questo, ad avviso dell'interrogante, sleale e scorretto di avere, da una parte, il favore del bacino d'utenza paterno (l'ultraottantenne padre del Presidente federale è da sempre Presidente della Fise-Toscana, ed in Toscana vivono e lavorano i due Paulgross) e, d'altra parte, il favore di rendere difficile (logisticamente ed onerosamente) la trasferta degli elettori dalle altre regioni italiane e così esaltare il valore quantitativo dei voti toscani, in un'assemblea che (a causa di altra norma statutaria, a giudizio dell'interrogante, incivile) può eleggere gli organi federali senza alcun *quorum* costitutivo dell'assemblea;

il presidente Paulgross ha omesso di inserire all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 27 febbraio 2010, la modifica dello statuto disposta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) – con provvedimento n. 18285 del 15 maggio 2008, fatto gravissimo che espone la Fise al danno di gravi sanzioni per non aver adempiuto, dopo quasi due anni, al deliberato dell'AGCM; fatto aggravato dalla circostanza che quella del 27 febbraio è la seconda assemblea consecutiva che si svolge senza che le disposizioni dell'AGCM siano state attuate;

risulta che numerose altre norme dello statuto Fise, oltre quelle denunciate dall'AGCM, sono palesemente incongruenti da potersi ritenere illegittime, ma che, nonostante sia passato un anno dalle elezioni delle nuove cariche, gli organi Fise non hanno provveduto alle necessarie riforme;

risulta, perché ne è stata pubblicata notizia sui siti *Internet* specializzati in equitazione (cavallo2000.it, equitando.it e inste.it, ad esempio), che sarebbero stati presentati anche esposti alla Corte dei conti ed altri enti di controllo sulla gestione delle federazioni sportive nazionali su presunte irregolarità nei bilanci della Fise e della controllata società di servizi Equestrian Service srl già amministrata dall'attuale Segretario generale Fise Sergio Bernardini, nonché esposti al Coni per denunciare il mancato e/o irregolare funzionamento degli organi federali, e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria della Fise;

risulta, sempre dalle pubblicazioni sui siti *Internet* specializzati, che due consiglieri federali hanno denunciato irregolarità anche nell'approvazione dei verbali del consiglio federale;

dai fatti esposti risulterebbe evidente un chiaro quadro di illegittimo, o comunque mancato, funzionamento della Fise e dei suoi organi centrali, e di inadeguatezza del corpo normativo federale, con gravissimo rischio per la gestione di un così importante e storico settore dello sport olimpico nazionale, e per la gestione dei contributi erariali che finanziano la federazione,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti su esposti;

se il Coni sia intervenuto nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sulla Fise per accertare i fatti su esposti ed i limiti entro i quali essi siano contenuti;

se il Coni abbia disposto, o a abbia intenzione di disporre, la sospensione dell'assemblea elettiva del 27 febbraio 2010;

se il Coni abbia disposto, o abbia in animo di disporre, il commissariamento della Federazione italiana sport equestri al fine di ripristinare lo stato di legittimità e di buon funzionamento e gestione della Fise e dei fondi pubblici che sono ad essa erogati;

quali concrete misure di competenza il Governo intenda attuare, in difetto di quanto sopra, per tutelare la legittimità ed il buon funzionamento e gestione della Fise e dei fondi pubblici che sono ad essa erogati.

(4-02748)

(23 febbraio 2010)

Risposta. – Si forniscono gli elementi richiesti, sulla base delle notizie comunicate dal CONI, ente vigilato del settore sportivo.

L'ente, assunte informazioni presso la Federazione italiana sport equestri (FISE), ha rappresentato quanto segue.

A. Sulle presunte irregolarità della decadenza del Consiglio federale

Poiché nell'arco temporale dal 23 dicembre 2009 al 4 gennaio 2010, sei consiglieri federali FISE su dieci hanno rassegnato le dimissioni, la federazione ha ritenuto di applicare l'art. 31 dello statuto federale, secondo cui in caso di decadenza per il venire meno, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, di sei componenti il Consiglio federale si verifica la «decadenza del Consiglio federale ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, nei termini di cui al precedente comma, dell'Assemblea straordinaria per procedere all'elezione dei dieci Consiglieri federali».

La federazione ha in proposito tenuto conto del disposto dell'art. 8, comma 6, lett. *c)*, dei «Principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline associate» (approvati dal Consiglio nazionale del CONI con deliberazione n. 1391 del 10 marzo 2009) e rubricato «Principio di decadenza degli organi federali», secondo cui le fattispecie di decadenza ivi indicate devono essere disciplinate dagli statuti

federali, con riferimento all'ipotesi che interessa, nel seguente modo: «c) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria».

In applicazione di tale previsione, che definisce «contemporanee» le dimissioni intervenute in un lasso di tempo inferiore a sette giorni, la FISE, essendo nel caso concreto decorsi 12 giorni dalla prima all'ultima dimissione, rilevava essersi verificata l'ipotesi di cui al citato comma 2, lett. *c)*, (dimissioni «non contemporanee») e, verbalizzata dal Segretario generale l'avvenuta decadenza del Consiglio, se ne dava conoscenza a tutti tesserati il giorno successivo per il tramite di un comunicato pubblicato sul proprio sito *Internet*.

Successivamente, in data 8 gennaio 2010, con nota n. 00087, il Segretario generale della FISE relazionava sull'avvenuta decadenza del Consiglio federale al Segretario generale CONI.

Con delibera 28 gennaio 2010, n. 39, come prescritto dallo statuto federale, il Presidente della FISE convocava in lido di Camaiore l'Assemblea straordinaria elettiva per l'elezione dei dieci consiglieri decaduti.

In data 12 febbraio 2010, il consigliere Gabriele Tibaldo proponeva ricorso all'Alta corte di giustizia sportiva (ACGS) chiedendo la sospensione cautelare della «celebrazione dell'assemblea elettiva convocata in Lido di Camaiore per il giorno 27 febbraio 2010» e, nel merito, l'annullamento dei seguenti atti presupposti alla suddetta celebrazione: delibera FISE di decadenza del Consiglio federale; delibera FISE di convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva nazionale; e subordinatamente, anche dell'art. 31 dello statuto federale FISE. Oltre alla declaratoria dell'avvenuta decadenza del signor Andrea Paulgross dalla carica di Presidente della FISE a seguito delle dimissioni presentate dalla metà più uno dei Consiglieri federali.

In data 16 febbraio 2010, pendente tale ricorso, il tesserato Paolo Miotto proponeva ricorso al Tar del Lazio, Sezione III Ter (ric. n. 1417/2010 r.g.) chiedendo l'annullamento dei medesimi atti, previa richiesta di misure cautelari anche *inaudita altera parte* che il Presidente della Sezione III Ter respingeva in pari data, fissando la trattazione dell'istanza cautelare per il giorno 25 febbraio 2010.

Sempre il 16 febbraio 2010, il Presidente dell'ACGS, consigliere Riccardo Chieppa, chiedeva alla FISE la produzione dei seguenti documenti: «a) gli atti relativi alla presentazione delle dimissioni poste a base della decadenza del Consiglio Federale della FISE, con i dati della relativa acquisizione; b) copia degli atti di decadenza e di convocazione impugnati e degli atti ivi richiamati; c) precisazioni sulle date di approvazione da parte del Coni e di entrata in vigore e relativa pubblicazione delle Norme di attuazione dello Statuto e dell'art 31 dello Statuto della FISE; d) chiarimenti sulle località in cui sono state convocate storicamente le precedenti assemblee elettive».

Con ordinanza del 24 febbraio 2010, a seguito del deposito della documentazione richiesta alla federazione, l'ACGS respingeva la richiesta di misura cautelare provvisoria.

In data 26 febbraio 2010, il Tar del Lazio, Sezione III Ter, con ordinanza n. 945/2010, respingeva l'istanza cautelare del tesserato Paolo Miotto, ritenendo «apprezzabile l'eccezione di parte resistente, attesa la pacificità del principio della c.d. pregiudiziale sportiva ex art 3, d n. 220/03, convertito in legge 2003 n. 280, che inibisce a questo giudice l'apprezzamento diretto nell'ambito della giustizia sportiva della controversia de qua».

In data 27 febbraio 2010, aveva luogo l'Assemblea straordinaria elettiva per l'elezione dei dieci consiglieri decaduti che registrava un'elevatissima partecipazione degli aventi diritto (75,65 per cento).

In data 24 marzo 2010, l'ACGS emetteva la decisione n. 3/2010 con cui respingeva definitivamente ed integralmente il ricorso del consigliere Tibaldo. In tale decisione si chiariva che l'interpretazione della «non contemporaneità» deducibile dal verbale di presa d'atto della Segreteria generale della Federazione, era in linea con la normativa del CONI e che pertanto la norma statutaria aveva trovato applicazione nel «rispetto dei principi conformativi» dettati dallo stesso CONI.

Quanto poi alla doglianza relativa all'illegittimità della convocazione dell'Assemblea straordinaria altrove rispetto alla sede della federazione, l'ACGS ha rilevato come l'argomento sia contrario all'annidamento territoriale di tutte le federazioni sportive (articolate a livello regionale e provinciale) oltre che alla prassi generalizzata di dislocare le assemblee sull'intero territorio nazionale. Parimenti, ha respinto l'addebito relativo all'inagibilità del luogo e del tempo della convocazione, rilevando la mancanza di prove significative in tal senso ed in considerazione della rilevante partecipazione all'Assemblea contestata.

Quanto, infine, alla mancata indicazione nell'ordine del giorno della modifica statutaria richiesta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'ACGS ha osservato che l'Assemblea straordinaria ha una «finalità meramente elettiva e, come tale, non suscettibile normalmente di altre determinazioni».

B. Sulle altre presunte irregolarità gestionali

Quanto alle altre irregolarità denunciate, si afferma che non risulta alla FISE che siano stati presentati esposti alla Corte dei conti in ordine alla gestione federale, ed inoltre che non risponde al vero che il Segretario generale «amministri» la società di sevizi Equestrian Service Srl, essendone stato semplicemente membro del Consiglio d'amministrazione sino alla data del 5 febbraio 2008, poiché gli organi della società (Presidente compreso) erano composti da rappresentanti della federazione nominati direttamente dall'assemblea della società, che di fatto coincideva con il Consiglio federale della FISE, atteso che per il 97 per cento le quote sociali sono di proprietà della medesima.

Si afferma, infine, che tutti i verbali del Consiglio federale risultano regolarmente approvati in conformità alla normativa federale vigente.

Premesse le sopra riportate deduzioni, fornite dalla federazione, per il tramite del CONI, in ordine ai quesiti specifici posti, si fa presente che invero sono giunte all'attenzione del Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri diverse lettere di segnalazione di presunte irregolarità nella gestione della federazione nominata.

Ciò ha comportato la tempestiva richiesta al CONI di procedere, nell'ambito dei poteri di vigilanza ad esso spettanti, agli opportuni accertamenti sugli specifici fatti contestati, in esito ai quali è stato richiesto di inviare una circostanziata informativa comprensiva delle definitive valutazioni dell'ente.

Il CONI ha trasmesso in merito alcune relazioni del Presidente e del Segretario generale della federazione e, da ultimo, in data 12 maggio 2010, ha informato che sono in corso verifiche contabili amministrative su alcune federazioni tra cui la FISE, riservandosi di comunicare elementi informativi in ordine alle risultanze delle medesime.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Crimi

(30 settembre 2010)

DE LILLO, DI GIACOMO, DI GIROLAMO Nicola, GAMBA, DI GIOVAN PAOLO, TOTARO, CONTINI, GRAMAZIO, SERRA, DEL VECCHIO, MUSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che si considera la «buona fede» della classe arbitrale, ma anche l'eccessivo numero di episodi, accaduti in questo campionato di calcio, in cui le decisioni degli arbitri stessi sono state oggettivamente erronee, con la conseguenza di falsare i risultati finali delle partite, la regolarità del campionato e di intaccare la credibilità dello sport;

constatato che lo sport del calcio è seguito da decine di milioni di cittadini italiani ed è il più praticato;

considerato che il montepremi delle scommesse calcistiche è di miliardi di euro;

considerato che l'appartenenza alla stessa Federazione italiana gioco calcio sia di chi giudica sia di chi è giudicato può causare inevitabilmente una certa «sudditanza psicologica» nei confronti di chi all'interno della Federazione ha più potere;

visto che in altri Paesi l'associazione arbitri è del tutto autonoma ed indipendente dalla Federcalcio,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno valutare la possibilità che sia realizzata all'interno del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), che sta peraltro rinnovando i suoi organismi dirigenziali, una federazione che raggruppi gli arbitri e i giudici di gara di tutte le discipline sportive, autonoma da tutte le altre federazioni.

(4-01219)

(5 marzo 2009)

Risposta. – Si è provveduto ad acquisire elementi informativi presso il CONI, ente vigilato del settore sportivo.

L'ente ha precisato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, di riordino del CONI, lo statuto, all'art. 21, stabilisce i requisiti per il riconoscimento delle federazioni sportive nazionali e richiede che le federazioni si dotino di un ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale; all'art. 4 è peraltro indicato che il CONI svolge le proprie funzioni ed i propri compiti in autonomia ed in armonia con gli indirizzi del Comitato olimpico internazionale.

È stato inoltre rappresentato che la normativa federale ha sempre riconosciuto autonomia operativa all'Associazione italiana arbitri (AIA), essendo gli ufficiali di gara garanti della regolarità tecnica e sportiva delle gare. Dal 2000, lo statuto federale ha previsto che il presidente dell'AIA sia democraticamente eletto dall'assemblea elettiva.

Peraltro, la normativa internazionale non sembra riconoscere una più ampia autonomia agli organi arbitrali nei rapporti con le federazioni, considerato che l'art. 13, comma 1, lett. *e)*, dello statuto FIFA prevede per le federazioni l'obbligo di «istituire un comitato arbitri che sia direttamente subordinato» alla medesima federazione.

Considerato quanto sopra, non può essere rimessa alla valutazione del Governo la possibilità di realizzare all'interno del Comitato olimpico italiano una federazione che raggruppi gli arbitri ed i giudici di gara di tutte le discipline sportive, autonoma dalle altre federazioni, come richiesto dagli interroganti.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
Crimi

(30 settembre 2010)

FLERES. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.* – Premesso che:

il 16 aprile 2004 è stato bandito un concorso pubblico per esami per la copertura di 397 posti nel profilo professionale di educatore penitenziario;

la graduatoria ufficiale e definitiva del predetto concorso è stata pubblicata nel dicembre 2008;

tra giugno e agosto 2009 sono stati assunti i primi 102 vincitori, mentre i restanti 295 vincitori sono stati assunti nel mese di aprile 2010;

considerato che a quanto consta all'interrogante:

45 vincitori avrebbero rinunciato all'assunzione;

il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) avrebbe già provveduto a colmare la vacanza dei predetti 45 posti attraverso lo

scorrimento della graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso stesso;

i decreti di assunzione sarebbero già stati predisposti ma sarebbero in attesa di essere autorizzati da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

considerato, inoltre, che:

l'assunzione dei 45 idonei non comporterebbe alcun aggravio sul bilancio dello Stato;

la graduatoria degli idonei cesserà di avere validità nel 2011;

l'interrogante il 5 maggio 2010 ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-03108), ad oggi ancora senza risposta, per sapere, tra l'altro, se poteva essere prorogato il periodo di validità della graduatoria degli idonei,

si chiede di sapere se risulti quanto sopra riportato e, in caso affermativo, se e quali iniziative il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo intendano porre in essere al fine di accelerare le procedure di assunzione dei 45 idonei per dare copertura ai posti di educatore rimasti ancora vacanti.

(4-03626)

(15 settembre 2010)

Risposta. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono chiarimenti circa le iniziative che il Governo intenda assumere al fine di procedere all'assunzione dei vincitori di un concorso bandito dal Ministero della giustizia per la copertura di 397 posti di educatore penitenziario, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare giova sottolineare che la procedura concorsuale in esame è stata indetta dal Ministero della giustizia e che al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono riconducibili unicamente le competenze in materia di autorizzazione all'avvio delle suddette procedure, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni.

Pertanto, ferme restando le determinazioni di competenza del citato Ministero in ordine alle assunzioni, è possibile in tale sede riscontrare unicamente gli altri quesiti posti nell'interrogazione e fornire, comunque, chiarimenti generali circa la disciplina vigente in materia di concorsi pubblici.

La questione necessita di essere correttamente inquadrata precisando, in via preliminare, che il diritto dei vincitori di concorsi ad essere assunti dalle pubbliche amministrazioni può essere garantito solo nell'ambito e nel rispetto del regime assunzionale previsto dalla normativa vigente.

Al riguardo, i vincoli posti dalle leggi finanziarie degli ultimi anni con riferimento al cosiddetto *turn over*, nonché gli impegni assunti in sede europea al fine del contenimento della spesa per il personale pub-

blico, hanno determinato, come è noto, una consistente riduzione delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni.

Per il quadriennio 2010-2013, la legge finanziaria per il 2008 (art. 3, comma 102, della legge n. 244 del 2007) ha, infatti, previsto che le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite del 20 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, precisando che, in ogni caso, il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

Analoghe limitazioni sono state introdotte, dalle successive leggi di natura finanziaria confermando l'obiettivo della riduzione dei costi delle amministrazioni pubbliche. Da ultimo, il decreto-legge n. 78 del 2010 (manovra finanziaria) ha rinnovato le limitazioni al *turn over* con apposite disposizioni previste all'articolo 9, commi da 8 a 12.

Occorre dunque tener conto di tali stringenti vincoli ogniqualvolta si intende affrontare il problema della mancata assunzione di candidati risultati vincitori o idonei a concorsi pubblici.

In particolare, va considerato non solo che le risorse finanziarie destinate al reclutamento di personale pubblico sono limitate ma anche che, per l'utilizzo di tali risorse, ciascuna amministrazione è chiamata a valutare autonomamente le proprie esigenze organizzative, scegliendo, ad esempio, quali graduatorie utilizzare e se procedere all'esaurimento delle stesse o, in alternativa, all'indizione di nuovi concorsi pubblici.

Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono, infatti, di competenza di ciascuna amministrazione e devono essere assunte sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Ne consegue che la corretta programmazione dei fabbisogni di personale è indispensabile ai fini di un'efficace gestione delle politiche assunzionali in quanto idonea ad evitare che i concorsi pubblici vengano banditi senza tener conto delle reali necessità delle amministrazioni; diversamente potrebbe ingenerarsi nei candidati selezionati un'aspettativa ad essere assunti non tutelabile dall'ordinamento giuridico.

Ciò è quanto disposto dalla disciplina vigente in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la quale, peraltro, non prevede, nell'ambito delle procedure di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, alcun controllo sulle scelte assunzionali, rimesse, sulla base delle autorizzazioni rese dal citato Dipartimento, alla discrezionalità di ciascuna amministrazione.

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, non è possibile quantificare il numero di procedure concorsuali avviate dalle pubbliche amministrazioni e non ancora concluse. Tuttavia, il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito del nuovo sistema integrato degli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni, basato su tecnologie *open source* e noto con il nome «PER LA PA», ha intenzione di valutare la possibilità di acquisire anche i dati relativi ai concorsi pubblici.

«PER LA PA» può rappresentare la sede appropriata per una rilevazione di questo tipo trattandosi di uno strumento essenziale per la *governance* dei dati e del patrimonio informativo della pubblica amministrazione (ad esempio: incarichi conferiti, consorzi e società partecipati, ruoli dirigenziali, eccetera), per l'avvio di una reale cooperazione applicativa con le amministrazioni, per la riduzione dei tempi di comunicazione degli adempimenti e, quindi, per il potenziamento della trasparenza.

In merito, infine, alle assunzioni presso il Ministero delta giustizia valgono naturalmente le medesime considerazioni sopra esposte alle quali va aggiunto che eventuali deroghe ed eccezioni a favore di una singola amministrazione innescano rischiosi effetti emulativi tali da vanificare di fatto gli obiettivi che le vigenti normative impongono di perseguire.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Brunetta

(30 settembre 2010)

GENTILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che;

l'autostrada Salerno-Reggio Calabria è interessata, ormai da diversi anni, dai lavori di ristrutturazione;

secondo quanto dichiarato più volte dai vertici dell'ANAS i lavori succitati saranno completati entro il 2013;

nella realtà, nonostante l'impegno del commissario Ciucci, gran parte del mosaico autostradale risulta fermo, con lavori interrotti che non inducono a ritenere che la data di scadenza sarà rispettata;

la gestione della manutenzione da parte dell'ANAS è scadente o addirittura inesistente, atteso che, per larghi tratti del complesso autostradale, si assiste ad interruzioni dovute a fattori che richiederebbero interventi tempestivi;

non si conoscono gli interventi relativi alla messa in sicurezza dell'intero tratto autostradale programmati dall'ANAS;

bastano incidenti nemmeno tanto gravi a determinare la chiusura, per intere giornate, di lunghi tratti dell'autostrada, con ripercussioni notevoli sull'economia calabrese (già di per sé fragile) e sulla mobilità dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

mancano interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria che rispondano ai bisogni delle popolazioni interessate;

l'ANAS sfugge a qualsiasi prospettiva di dialogo e di confronto con le istituzioni;

sembrerebbe, a quanto risulta agli interroganti, che l'ANAS proceda ad assunzioni, previo semplice colloquio, di parenti di primissimo grado di importanti Presidenti delle Province calabresi, forse al fine di prevenire conflittualità rese inevitabili dalla sua inoperosità;

il Sud continua ad essere fortemente penalizzato da una gestione del tratto autostradale insufficiente e refrattaria ai bisogni delle regioni,

che dovrebbero, invece, essere tutelate adeguatamente come quelle del resto del Paese,

si chiede di sapere:

per quali motivi siano stati interrotti, per tanto tempo, lunghi tratti dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;

quali siano stati i costi degli interventi realizzati dall'ANAS;

quali siano i nomi degli assunti negli ultimi sei mesi, con mansioni e necessità di servizio;

quale sia lo stato di avanzamento dei lavori per la ristrutturazione del completo tratto dell'autostrada;

quali siano gli interventi programmati per la sicurezza, con le relative gare d'appalto, nonché gli interventi programmati per la prossima emergenza estiva.

(4-03259)

(31 maggio 2010)

Risposta. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2010.

Anas fa sapere, in via preliminare, che il progetto generale di ammodernamento dell'autostrada Salerno- Reggio Calabria è articolato in 58 interventi, suddivisi in 12 macrolotti e 46 lotti, tra cui 4 nuovi svincoli (Eboli, Sala Consilina, Padula e Laureana Borrello), non previsti nell'originario piano di adeguamento ma richiesti, successivamente, da Regioni e/o enti locali.

La realizzazione dell'ammodernamento, già complessa per la particolare situazione orografica del territorio attraversato, ha risentito nel tempo dell'ulteriore difficoltà di conciliare le attività costruttive con il mantenimento del traffico autostradale, essendo Anas obbligata a realizzare l'adeguamento per larga parte in sede, con conseguenti ripercussioni sulla viabilità.

Relativamente allo stato d'avanzamento dei lavori di ammodernamento ed ai relativi costi si informa che: a) risultano ultimati e fruibili 30 interventi (di cui 2 svincoli), per un totale di circa 193 chilometri, con una spesa complessiva sostenuta di 1,8 miliardi di euro; b) i lavori in corso (13) o appaltati e non ancora cantierati (2), per complessivi 15 interventi, interessano circa 166 chilometri, con una spesa prevista di 4,5 miliardi di euro; c) risultano in fase di gara 3 interventi, per un totale di circa 14 chilometri e per un importo di circa 240 milioni di euro; d) risultano in fase di progettazione 10 interventi (di cui 4 nuovi svincoli), per un totale di circa 70 chilometri ed una spesa prevista di circa 2,7 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il quesito relativo alla data conclusiva dei lavori, Anas conferma la previsione del completamento, per quelli in corso, entro il 2013.

Antecedentemente all'esodo estivo sono stati sostanzialmente completati i lavori di ammodernamento dello svincolo di Eboli e i primi 10

chilometri del macrolotto 5 in Calabria tra Gioia Tauro e Palmi. E stato, inoltre, aperto al traffico il tratto tra Sala Consilina e Buonabitacolo in Campania.

Relativamente al quesito sulla mancata manutenzione di «lunghi tratti» dell'infrastruttura autostradale, Anas fa presente che è costantemente impegnata con interventi di manutenzione sia ordinaria sia straordinaria.

Si riporta, di seguito, la situazione dei lavori eseguiti, in corso e di prossimo avvio, con riferimento al biennio 2009-2010.

Ad oggi sono eseguiti interventi per manutenzione ordinaria relativi all'intera tratta Salerno-Reggio Calabria per una spesa complessiva di 15.552 euro, di cui: 1) impianti elettrici ed impianti tecnologici per un importo di 2.627.000 euro; 2) opere di sicurezza barriere per un importo di 225.000 euro; 3) ripristino danni incidenti ed emergenze per un importo di 1.210.000 euro; 4) opere in verde per un importo di 5.144.000 euro; 5) pulizie, opere idriche, opere d'arte in galleria, opere varie per un importo di 3.470.000 euro; 6) pavimentazione per un importo di 711.000 euro; 7) segnaletica orizzontale/verticale per un importo di 1.315.000 euro; 8) servizi vari per un importo di 850.000 euro.

Per quanto concerne invece i lavori eseguiti ed in corso di esecuzione per la manutenzione straordinaria si evidenzia che la spesa complessiva ammonta a 15.928.000 euro di cui: 1) rifacimento/ripristino pavimentazioni del piano viabile per un importo di 3.416.000 euro; 2) giunti e opere d'arte per un importo di 3.688.000 euro; 3) sicurezza/ripristino di scarpate autostradali per un importo di 5.880.000 euro; 4) interventi in galleria per un importo di 1.959.000 euro; 5) impianti tecnologici (fibra ottica) per un importo di 985.000 euro.

Per quanto attiene al quesito relativo alle interruzioni determinate da incidenti con conseguenti restringimenti di corsia, Anas informa che tali interruzioni hanno interessato alcuni tratti della A3, compresi tra Cosenza e il chilometro 310+000 tra Falema e Lamezia Terme; in tale tracciato è pure compreso il cantiere del macrolotto 4b che si sviluppa per 18 chilometri.

I restringimenti sono stati necessari per garantire il traffico in sicurezza, seppure con limitazioni, a causa dei dissesti verificatisi nella trascorsa stagione invernale. I primi interventi di ripristino sono stati immediati ed hanno consentito il mantenimento in esercizio della A3.

Per il completamento dei lavori sono stati necessari ingenti investimenti con conseguenti progettazioni e appalti che per la tratta in questione ammontano a circa 4 milioni di euro. Tali restringimenti di corsia sono stati definitivamente rimossi alla fine del mese di luglio.

Per quanto attiene alla questione dei mancati interventi programmati di manutenzione straordinaria ed ordinaria, Anas precisa che la legge finanziaria per il 2010 non ha stanziato alcun importo per nuove opere e manutenzioni straordinarie; tuttavia l'ente sta impiegando tutte le risorse residue assegnategli nei passati esercizi per realizzare gli interventi urgenti

di manutenzione straordinaria, non solo sull'A3 ma anche sull'intera rete stradale di propria competenza e gestione.

Nonostante tale situazione, Anas sta avviando sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria interventi di manutenzione straordinaria per una spesa complessiva di 1.720.000 euro, di cui: a) sistemazione delle scarpate per 1.288.000 euro; b) sistemazione degli impianti tecnologici per 173.000 euro; c) rifacimento/ripristino del piano viabile per 102.000 euro; d) sistemazione della segnaletica per 125.000 euro; e) eliminazione dei punti singolari per 32.000 euro; f) (in fase di gara) manutenzione degli impianti tecnologici per un importo di 430.000 euro.

Con riferimento all'esodo estivo, si informa che attraverso lo specifico piano di viabilità Anas individua e definisce gli scenari atti a garantire, in collaborazione con tuffi gli organi istituzionali interessati (Prefettura, Forze dell'ordine, Protezione civile), le migliori condizioni possibili per la transitabilità dell'autostrada nonché il massimo dell'assistenza agli utenti. In particolare, per l'esodo estivo 2010 sull'A3 ha messo in campo 330 addetti (tra sorveglianza, pronto intervento, tecnico e sale di controllo), 85 mezzi operativi, 20 presidi per gli interventi di assistenza all'utenza, 9 nuclei di manutenzione lungo l'asse autostradale in grado di intervenire in tempo reale, 3 postazioni di *infopoint* ubicate nelle aree di servizio di Sala Consilina ovest, Cosenza ovest e Lamezia ovest.

Anas fa sapere che tra luglio e agosto ha gestito 2.805 interventi di soccorso meccanico (2.750 nel 2009) e che circa 9.000 visitatori hanno richiesto informazioni negli *infopoint*.

Per quanto attiene, invece, al quesito relativo alle assunzioni di personale si illustra di seguito l'*iter* selettivo utilizzato da Anas per l'individuazione delle risorse necessarie a garantire l'implementazione dell'organico aziendale.

Il processo di reclutamento, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento aziendale in vigore dal maggio 2009, ha avvio allorquando esista la necessità di ricoprire posizioni vacanti o di nuova istituzione. In tal caso Anas SpA riserva, a favore del personale dipendente, una percentuale fissata nella misura pari al 30 per cento delle posizioni dichiarate vacanti, così come stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti di Anas SpA, integrato con le previsioni del protocollo d'intesa siglato in data 26 luglio 2007.

Qualora, successivamente all'esperimento della procedura di selezione endogena sia emersa la mancanza di risorse interne, idonee, per competenze e requisiti, ovvero qualora il numero delle risorse Anas non risulti sufficiente a soddisfare le esigenze organizzative, produttive e tecniche della struttura aziendale, l'attività di reclutamento prosegue attraverso l'attivazione del processo selettivo esterno attraverso canali di reclutamento, che sono: 1) il *database* aziendale nel quale vengono registrate le candidature spontanee, che quotidianamente pervengono, attraverso l'inserimento *on line* dei dati nella sezione «lavoriamo insieme», presente sul sito istituzionale; 2) l'accesso ai *database* delle università e degli istituti scolastici con cui Anas ha stipulato convenzioni; 3) le candidature acqui-

site attraverso l'accesso alle liste di collocamento/mobilità presso i centri per l'impiego, ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 56 del 1987 e n. 223 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

In relazione alla specificità della posizione da coprire ed alla consistenza di potenziali candidature presenti presso i citati canali, si evidenzia come la Direzione centrale risorse, organizzazione e sistemi di ANAS valuti l'opportunità di pubblicare sul sito istituzionale della società stessa avvisi di selezione per l'acquisizione di candidature indirizzate specificatamente per la posizione oggetto del processo di reclutamento.

La pubblicazione degli avvisi di selezione viene effettuata a volte anche all'interno di sezioni di quotidiani, specializzate nell'ambito della ricerca di lavoro.

Una volta acquisite le candidature ed effettuata la verifica della coerenza dei requisiti oggettivi posseduti con quelli indicati nel profilo delineato in occasione dell'avvio del processo di reclutamento, ANAS effettua prove selettive al fine di valutare le competenze e le dimensioni attitudinali possedute da parte di ciascun candidato.

In relazione alle dimensioni delle posizioni da coprire, ANAS valuta se affidare a società esterne l'esecuzione dell'attività selettiva o, altrimenti, gestire il processo con risorse interne. In entrambi i casi, al termine del processo di reclutamento viene pubblicato sul sito aziendale l'esito delle selezioni e l'elenco dei candidati assunti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(5 ottobre 2010)

PINOTTI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

da alcune notizie riportate dalla stampa risulterebbe che il Ministero in indirizzo avrebbe pagato 1.200.000 euro per l'acquisto di una tempera su tavola attribuita a Ludovico Brea e destinata alla galleria Palazzo Spinola di Pellicceria;

numerosi esperti d'arte, tra cui il professor Fabrizio Lemme, docente di «Legislazione internazionale e comparata dei Beni culturali» nonché membro del Conseil artistique des musée nationaux di Francia, ritengono sovrastimato il prezzo pagato per il dipinto;

la valutazione della congruità della stima finanziaria dell'opera è stata effettua dal comitato tecnico-scientifico del Ministero per i beni e le attività culturali;

il Ministero ha subìto, negli ultimi due anni, una sensibile e costante riduzione di risorse economiche, costringendo i diversi comparti dell'amministrazione ad operare in grande ristrettezza,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni effettuate per stabilire la congruità del prezzo.

(4-03193)

(19 maggio 2010)

Risposta. – Il dipinto raffigurante l'ascensione, rappresenta una fondamentale testimonianza per lo studio di una delle stagioni più significative della produzione artistica ligure per le considerevoli dimensioni (258 x 123 centimetri) e per l'elevata qualità pittorica, riconosciuta da tutta la critica specialistica.

Il Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico ha esaminato la proposta di acquisto della grande tavola di Ludovico Brea in più sedute sulla base della relazione pervenuta dalla Sopritendenza per i beni storico-artistici ed etnoantropologici della Liguria.

Vista la rarità e l'importanza dell'opera, viste le successive vicende collezionistiche e l'eccellente stato di conservazione, il Comitato si è espresso favorevolmente al suo acquisto per una collezione pubblica della capitale ligure, chiedendo una riduzione della cifra di offerta da 1.450.000 a 1.200.000 euro, ritenendo valido il parere di congruità espresso dalla competente Soprintendenza, e suggerendo comunque l'avvio del procedimento di vincolo, in considerazione dell'alto interesse artistico, culturale e storico del dipinto.

Il Comitato del resto è sempre più orientato a concentrare le risorse disponibili del Ministero all'acquisto di poche opere, ma di sicura e incontestabile autenticità, come nel caso in questione.

Il Comitato ha ribadito, infatti, come le ragioni che motivano l'acquisto di un'opera d'arte per un'istituzione museale pubblica, scongiurandone la dispersione ed assicurandone la tutela e la fruizione, differiscono in modo sostanziale da quelle degli acquisti effettuati da collezionisti privati. Il significato che l'opera assume nel contesto della collezione museale trasforma anche il significato di quest'ultima e arricchisce la conoscenza del patrimonio artistico della città e dell'intero territorio d'influenza. Da qui le notevoli variazioni dei prezzi del mercato d'arte, caratterizzato dall'inveterata tendenza dei concorrenti, si tratti di antiquari o di case d'aste a svalutare il prezzo spuntato da un altro acquirente, soprattutto se pubblico.

È vero che Ludovico Brea, visto anche il suo ristretto catalogo, raramente è presente sul mercato artistico internazionale, tantomeno con un'opera di eccezionale interesse come l'Ascensione, sottratta da due secoli ed ora restituita alla fruizione pubblica.

Se a Londra un artista raro, come Ludovico Brea, può avere un interesse limitato, in quanto artista che «non ha mercato», viceversa in Liguria, o in Provenza, diventa un maestro ambito da qualunque museo o collezionista privato.

Una valutazione astratta è dunque irrealistica, mentre l'acquisto per la galleria nazionale di palazzo Spinola rappresenta un accrescimento del va-

lore complessivo della preziosa raccolta e insieme un completamento permanente del patrimonio dell'arte in Liguria. Inoltre, l'intero patrimonio artistico pubblico del Paese ne risulta contestualmente arricchito.

Alla luce di quanto sopra esposto, appare dunque evidente che l'opera pervenuta alla galleria nazionale di palazzo Spinola, debba configurarsi come importante momento di recupero e valorizzazione di uno dei momenti più significativi delle vicende che caratterizzarono l'ambiente culturale ligure della seconda metà del Quattrocento, testimonianza di cui grazie a questa iniziativa è possibile garantire da ora la pubblica fruizione, così come unanimemente riconosciuto in occasione del seminario che si è svolto il 19 maggio 2010 a Genova alla presenza dei principali studiosi dell'arte ligure rinascimentale.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Bondi

(29 settembre 2010)

POLI BORTONE. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

come riferito dallo stesso Ministro in indirizzo, lo Stato italiano aiuterà gli agricoltori del vicentino e del veronese colpiti da calamità naturali durante il corso dell'anno 2009;

gli stanziamenti utilizzati derivano, come previsto dal decreto legislativo n. 102 del 2004, dal Fondo di solidarietà nazionale per le aree colpite da calamità naturali;

secondo quanto riferito da fonti ministeriali, i fondi serviranno a compensare i danni subiti dalle aziende agricole per la siccità verificatasi dal 1° maggio al 30 settembre 2009 e riguarderanno i Comuni di Badia Calavena, Bosco Chiesanuova, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Cerro Veronese, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Grezzana, Malcesine, Marano di Valpolicella, Negrar, Roverè Veronese, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, San Zeno di Montagna, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Tregnago, Velo Veronese, Verona, Vestenanova, Altissimo e Crespadoro;

il Fondo dovrebbe servire a far ripartire il lavoro delle aziende italiane danneggiate durante il corso del 2009, ed il *budget* sarà di oltre 36 milioni di euro e riguarderà interventi per compensare danni climatici a carico delle produzioni agricole, non assicurabili con polizze agevolate;

all'interrogante appare quantomeno «fortunosa» la coincidenza secondo la quale la Regione Veneto sarà la prima ad usufruire degli aiuti messi a disposizione dal Fondo;

la competenza di erogare gli aiuti a favore dei produttori agricoli danneggiati spetta alle singole Regioni tramite trasferimento diretto del Ministero;

per quanto risulta all'interrogante, le Regioni interessate dal Fondo di solidarietà nazionale sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;

secondo quanto stabilito, resterebbero fuori dal Fondo alcune regioni meridionali tra cui la Puglia,

si chiede di sapere:

quale sia il motivo per il quale l'agricoltura Pugliese, pur avendo subito, secondo l'interrogante, danni da calamità naturali devastanti rispetto a molte altre regioni italiane, non sia stata inserita nel Fondo di solidarietà nazionale;

se esistano delle responsabilità oggettive, attribuibili all'attuale Governo regionale pugliese, alla base di tale esclusione;

se siano possibili forme di aiuti alternativi e complementari per gli agricoltori pugliesi che hanno subito forti danni a causa di calamità naturali.

(4-02912)

(23 marzo 2010)

Risposta. – L'interrogazione concerne l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale a favore degli agricoltori pugliesi colpiti da eventi calamitosi eccezionali nel corso del 2009.

Al riguardo, il Ministro fa presente che l'attivazione delle predette provvidenze è possibile solamente per le avversità e colture non comprese nel piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative agevolate, conformemente all'art. 1, comma 3, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 102 del 2004 nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82 del 2008.

Riguardo all'esclusione della Regione Puglia dal piano di riparto delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale in corso di approvazione, si assicura che la predetta Regione concorre al riparto delle somme unitamente alle altre Regioni, con il decreto di declaratoria 3 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 2010. Con il medesimo riparto, inoltre, viene integrata anche una richiesta finanziaria rimasta precedentemente inevasa.

Per il resto delle calamità naturali segnalate, considerato il notevole tempo trascorso dalla manifestazione degli eventi avversi, è da ritenere che gli organi tecnici regionali non abbiano riscontrato, nei diversi episodi verificatesi, i requisiti di legge per la formalizzazione della proposta di declaratoria.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Galan

(4 ottobre 2010)

STIFFONI. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

in data 17 novembre 2007 un incendio di vaste dimensione ha interessato il Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago bruciando ben 53.000 forme di formaggio Grana Padano ed in numero minore altri tipi di formaggio, per un danno complessivo stimato fra i 16 e 17 milioni di euro;

a quanto risulta all'interrogante il giorno 19 novembre 2007 si reca sul posto il perito nominato in polizza della compagnia di assicurazione CIRA SpA del gruppo Cattolica assicurazioni, capofila delle Coassicuratrici dirette, il geometra Nicoli Aldo, che celermente inizia la perizia raccogliendo tutti i dati, documenti e testimonianze necessari all'espletamento della perizia stessa, disponendo immediatamente per il tentativo di salvataggio del prodotto danneggiato e parzialmente danneggiato;

a giudizio dell'interrogante a causa del continuo atteggiamento ostruzionismo creato dal geometra Lercari, subentrato al geometra Nicoli, durante la perizia si sono resi necessari la nomina e l'intervento di un perito terzo, il geometra Saulo Parlani; questi, insediatosi, costituisce il collegio peritale in data 11 marzo 2008 e da quel momento l'attività peritale prosegue tra mille pretesti e ritardi, cagionati dal perito delle assicurazioni;

l'atteggiamento ostruzionistico, pretestuoso e strumentale teso a dilatare i tempi della perizia si è reso ancora più evidente quando le compagnie di assicurazione hanno rifiutato la rimozione dei residui ormai marcescenti dal luogo del sinistro, in riferimento alla quale il perito terzo aveva espresso il suo «nulla osta». Viene così a crearsi una vera e propria «emergenza» di carattere igienico-sanitario, per la quale si è reso necessario l'intervento del sindaco di Asiago e della ASL competente;

in data 5 febbraio 2009 durante una seduta del collegio peritale convocato a Genova per la definizione del danno diretto, il perito terzo ha verbalizzato le risultanze del danno diretto quantificandole in 13.922.200 euro al netto delle franchigie di polizza, lasciando a data da definire la convocazione per la quantificazione del danno indiretto. Ciò nonostante, il perito delle compagnie di assicurazione si è rifiutato di sottoscrivere l'atto di liquidazione. La conseguenza diretta è stata l'ennesimo rinvio e, a tutt'oggi, il Consorzio fra i Caseifici dell'Altopiano di Asiago è ancora in attesa di conoscere la data della nuova convocazione per la definitiva risoluzione del contenzioso,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, giacché tale comportamento da parte delle assicurazioni citate è grave non solo perché nasconde e agevola prassi e condotte che possono, a giudizio dell'interrogante, integrare veri e propri illeciti penali, ma anche e soprattutto perché, così facendo da oltre 18 mesi, ha messo in seria crisi la vita di un'azienda con forti ripercussioni economiche sugli stessi lavoratori e le loro famiglie;

se il Ministro non intenda promuovere opportune iniziative al fine di verificare la diffusione del fenomeno della dilazione dei tempi dei risar-

cimenti assicurativi che, se non contenuto, è in grado di provocare gravi ricadute in termini occupazionali e produttivi, determinando un vero e proprio danno economico per il settore industriale delle aziende di piccole e medie dimensioni, già messo a dura prova dalla crisi economica.

(4-02354)

(2 dicembre 2009)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione anche sulla base di informazioni acquisite presso l'Isvap.

Da tali informazioni emerge che la polizza stipulata in favore del Consorzio tra i caseifici dell'Altopiano di Asiago, avente ad oggetto i rischi derivanti dalla gestione degli stabilimenti del consorzio, è stata acquisita in coassicurazione tra la CIRA SpA in veste di delegataria al 50 per cento, l'Aurora (ora UGF) assicurazioni SpA e la SASA SpA, rispettivamente nella misura del 30 e del 20 per cento.

Il rischio complessivo, pari a 37.254.000 euro, è stato riassicurato, nella misura della metà, con un trattato proporzionale e per la restante quota con un trattato per eccesso di sinistro.

Per quanto riguarda la dinamica del sinistro, da quanto riferito dalla CIRA, risulta che il 17 novembre 2007, alle ore 20,00 circa, all'interno dei magazzini del consorzio assicurato si è sviluppato un incendio, presumibilmente scaturito dall'accidentale contatto di materiale da imballo con la piastra utilizzata per la marchiatura a fuoco dei formaggi.

Tale incendio ha provocato la distruzione del contenuto dei magazzini, consistente in circa 75.000 forme di formaggio, ritenendosi che dal momento dell'ultima marchiatura (avvenuta alle ore 12.00 circa) fino alla prima constatazione dell'incendio sia trascorso un lasso di tempo di otto ore circa.

Per quanto concerne la stima dei danni, sia la CIRA che il consorzio hanno nominato un proprio perito affiancato, successivamente, da un tecnico nominato dalle compagnie coassicuratrici.

Le attività peritali hanno consentito di riscontrare la presenza, all'interno dei locali entro cui si era sviluppato l'incendio, di tre bombole di gas, solitamente utilizzate al fine di alimentare la piastra per la marchiatura del formaggio.

A tal riguardo, secondo quanto riferito dalla CIRA, risulta che vi fossero state apposite prescrizioni impartite dal Comando dei Vigili del fuoco, nel 1999, circa l'utilizzo delle suddette bombole. Risulta, inoltre, che durante lo stesso anno un'ordinanza comunale aveva intimato al consorzio di rimuovere le bombole dai depositi, in considerazione della pericolosità delle stesse.

Tuttavia, da quanto riferito dal consorzio assicurato e dal suo perito, sembra che le imprese di assicurazione erano, comunque, a conoscenza della procedura di marchiatura del prodotto e dell'utilizzo di bombole GPL, anche se tale circostanza non risultava menzionata nella polizza stipulata.

Al fine di definire la liquidazione del sinistro, le parti hanno attivato la procedura arbitrale prevista nelle condizioni riportate nella polizza nominando, quali membri del collegio arbitrale, propri periti di fiducia e un soggetto terzo quale Presidente. Le operazioni peritali sono terminate e la ricostruzione del sinistro è stata portata all'attenzione del collegio arbitrale che, in mancanza di accordo sulla dinamica dello stesso, delibererà il lodo a maggioranza con il voto decisivo del Presidente.

La CIRA ha, inoltre, reso noto che la Procura della Repubblica di Bassano del Grappa ha disposto l'apertura di un procedimento penale sia nei confronti del Presidente del consorzio, per concorso colposo nell'incendio *ex* art. 449 del codice penale e per inosservanza dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 37 del 1998 (relativo al rilascio del certificato di prevenzione incendi), sia nei confronti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per concorso colposo nell'incendio *ex* art. 449 del codice penale, nonché per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera *q)*, del decreto legislativo n. 626 del 1994.

In questo caso, quindi, per la liquidazione del danno si deve attendere l'esito del procedimento penale in corso e la consegna della perizia arbitrale.

Considerata l'entità e la particolare rilevanza del sinistro, il Ministero e l'Isvap continueranno, per quanto di competenza, a seguire la vicenda.

Per quanto attiene, infine, al fenomeno della dilazione dei tempi dei risarcimenti assicurativi, si fa presente che dall'esame dei reclami degli assicurati (circa 28.000 nel 2008), effettuato dai competenti uffici del Ministero, emerge che i ritardi nella liquidazione interessano, per lo più, il ramo delle responsabilità civili auto, e specificamente il mancato rispetto dei termini per formulare l'offerta di risarcimento.

Su tali profili, occorre evidenziare che i poteri sanzionatori dell'autorità di vigilanza hanno determinato nel corso del 2008 l'applicazione, nei confronti delle compagnie assicuratrici, di sanzioni pecuniarie per circa 39 milioni di euro, oltre all'attivazione di interventi specifici tesi a richiamare le imprese ad una più efficiente gestione della fase liquidativa.

Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Saglia

(24 settembre 2010)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

l'art. 381 del regolamento di attuazione e di esecuzione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 prevede che alle «persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta» e ai non vedenti sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto contrassegno invalidi;

tale documento autorizza i veicoli al servizio delle persone disabili alla circolazione, con alcune eccezioni di fatto, in zone a traffico limitato

e al parcheggio negli appositi spazi riservati; il contrassegno, rilasciato dai Comuni, ha validità su tutto il territorio nazionale ed è conforme per forma, colore e dimensioni;

il contrassegno in Italia è diverso da quello che ciascun altro Paese dell'Unione europea rilascia e questo non favorisce certo la circolazione delle persone con disabilità tra gli Stati membri;

il Consiglio dell'Unione europea con raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998 ha invitato gli Stati membri ad adottare, e poi riconoscere, un contrassegno unico per il parcheggio e la circolazione per disabili;

Paesi come la Spagna e l'Austria hanno adottato il contrassegno europeo e l'Italia non ha ancora raccolto alcuna indicazione in tal senso,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per introdurre e riconoscere nel Paese il contrassegno invalidi europeo.

(4-03555)

(29 luglio 2010)

Risposta. – L'articolo 381 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, prevede che alle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta sia concesso, previa visita medica che attesti queste condizioni, il cosiddetto contrassegno invalidi che ha validità su tutto il territorio nazionale.

Il Consiglio dell'Unione europea, con raccomandazione n. 98/376/CE del 4 giugno 1998, ha invitato successivamente gli Stati membri ad adottare e poi a riconoscere un contrassegno unico che permetta a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni previste.

Tuttavia, il disposto dell'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo n. 196 del 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, non prevedeva l'esposizione di simboli o diciture dai quali potesse desumersi «la speciale natura dell'autorizzazione, per la sola visione del contrassegno» e pertanto, ha reso impossibile l'adozione del contrassegno europeo «Parking Card for disabile people».

Al fine di dare soluzione a tale discrasia normativa, il legislatore, con la legge n. 120 del 29 luglio 2010, ha provveduto a rimuovere il suddetto ostacolo; pertanto, il Ministero provvederà a mettere in atto tutte le procedure necessarie per l'adozione, anche in Italia, del contrassegno europeo e a garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli

(5 ottobre 2010)

ZANOLETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

è in atto il tentativo, ampiamente riportato dalla stampa, da parte della società concessionaria dell'autostrada Asti-Cuneo, società costituita tra ANAS (35 per cento) e un socio privato (65 per cento), di stravolgere il progetto del lotto 11/5 tra lo svincolo di Guarene e Alba ovest, previsto in galleria sotto il fiume Tanaro;

tale soluzione era stata scelta e concordata con gli enti territoriali essendo risultate inaccettabili le altre ipotizzate: a) utilizzo della tangenziale di Alba, b) passaggio sulla frazione Mussotto e nuovo ponte distante dall'attuale;

non sono certamente condivisibili e praticabili ora altre soluzioni già scartate, dopo lunghe verifiche, per i devastanti effetti ambientali che produrrebbero e per i disagi che comporterebbero alla città di Alba;

ricordato che:

la gara per l'individuazione del socio privato per la società concessionaria, svoltasi nel 2003, comprendeva la soluzione della galleria con la copertura dei relativi costi;

il cambiamento così radicale del progetto comporterebbe non solo un ulteriore allungamento dei tempi ma anche il rischio di ricorsi da parte dei partecipanti alla gara stessa con evidenti drammatiche conseguenze sulla realizzazione dell'opera;

tutte le pronunce fatte dagli enti territoriali e dai comitati locali hanno ribadito la volontà di procedere con il progetto definitivo della galleria approvato fin dal 2002 e ottenuto con tanto impegno e tante mobilitazioni nell'interesse del territorio e della sua economia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga, stante la rilevanza dell'opera e la presenza dell'ANAS nella società concessionaria, di vigilare affinché la società concessionaria esegua quanto appaltato, progettato e finanziato;

se non ritenga, nel caso in cui venisse concordata con gli enti territoriali una soluzione provvisoria che comporti l'utilizzo della tangenziale di Alba come tratto fra le due parti dell' autostrada in attesa della costruzione del lotto 11/5, di farsi garante degli impegni della società concessionaria in modo che la soluzione provvisoria resti tale e solo per i tempi concordati.

(4-03551)

(29 luglio 2010)

Risposta. – Nel 2005 è stata aggiudicata la gara europea per il completamento della progettazione, realizzazione e gestione del collegamento autostradale a pedaggio tra le città di Asti e Cuneo mediante contratto di concessione con una società da costituirsi partecipata in misura minoritaria da Anas. Pertanto, il 1° marzo 2005 è stata costituita la società di progetto Autostrada Asti-Cuneo SpA.

La convenzione di concessione, sottoscritta il 1º agosto 2007 dalla concessionaria e da ANAS SpA, prevede che una parte dei lavori dell'infrastruttura sia a carico dell'ente concedente (sette lotti), mentre i rimanenti otto vengano realizzati dalla concessionaria stessa.

In merito al progetto esecutivo del lotto 2.5 Guarene-Alba Ovest, si fa presente che la società concessionaria Autostrada Asti-Cuneo il 14 settembre 2099 ha presentato ad Anas SpA, per la relativa approvazione, il progetto definitivo redatto in conformità con la soluzione di cui alla documentazione di gara che prevede la realizzazione di una galleria sotto il fiume Tanaro.

La soluzione che contempla l'utilizzo provvisorio della tangenziale di Alba come tratto di congiunzione tra il lotto 2.6, da realizzare, ed il lotto 2.4, in esercizio, è stata ipotizzata dalla società concessionaria su richiesta di Anas al fine di dare maggiore funzionalità al lotto 2.6 in corso di approvazione, consentendo così un primo efficace collegamento a scorrimento veloce, a doppia carreggiata, senza soluzione di continuità tra Asti e Cuneo. Pertanto, è previsto che tale esercizio provvisorio rimanga in atto per il tempo necessario alla ultimazione del lotto 2.5.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

(5 ottobre 2010)

€ 4,00